PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE
n° PD / 806 21/07/2022

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Annullamento d'ufficio Atto n. PD/729 del 04/07/2022 e riadozione provvedimento di rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione unica relativa a:
Ditta MANTOVA AMBIENTE S.r.l., sede legale in Mantova, Via Taliercio n. 3 - rinnovo con variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica, rilasciata con Atto Dirigenziale n. PD/1391 del 06/09/2016, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto, sito in Mantova - Strada Soave n. 25

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

DECISIONE

Per un problema tecnico dell'applicativo di gestione degli atti amministrativi, il provvedimento digitale n. PD/729 del 04/07/2022, emesso nei confronti della società Mantova Ambiente, viene annullato d'ufficio in quanto non risultano leggibili le tabelle inserite nel corpo del testo che presentano dei contenuti sostanziali per la completezza e esaustività dell'atto e per la comprensione delle motivazioni logico-giuridiche che sottendono la validità del provvedimento;

Il presente provvedimento annulla e sostituisce a tutti gli effetti di legge il provvedimento sopra richiamato che viene riadottato nella seguente versione completa e chiaramente intellegibile;

Alla Ditta MANTOVA AMBIENTE S.r.l. con sede legale in Mantova, Via Taliercio n. 3, è rinnovata con variante non sostanziale l'Autorizzazione Unica per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, rilasciata con Determinazione n. 2623 del 11/10/2007 e s.m.i., come modificata con atto Dirigenziale n. PD/1391 del 06/09/2016 e s.m.i., così come modificato con Atto Dirigenziale PD/734 del 21/06/2018, alle condizioni e prescrizioni specificate nell'Allegato Tecnico che, assieme alla planimetria dell'impianto e al Nulla osta all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura rilasciato dall'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si adotta la determina di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ex art.14, c.2, Legge n.241/1990 e s.m.i., indetta in forma simultanea e modalità sincrona, con nota prot. n. 19061 del 14/04/2022, come previsto dall'art. 14-ter della citata Legge, avente per oggetto la realizzazione di variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica, di cui all'Atto Dirigenziale n. PD/1391 del 06/09/2016, che ha accorpato e sostituito le autorizzazioni alla gestione rifiuti, già rilasciate ai sensi dell'art. 208 D.L.vo 152/06 e s.m.i., e le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed allo scarico in pubblica fognatura, ex artt. 269 e 124 del D.L.vo 152/06, relative al medesimo insediamento sito in Mantova, Strada Soave n. 25.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSO che:

La signora Ivana Bertolasi, in qualità di legale rappresentante della Ditta MANTOVA AMBIENTE S.r.l. con sede legale a Mantova, in Via Taliercio n. 3, con nota agli atti provinciali prot. n. 18531 del 14/04/2017, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., tesa ad ottenere il **rinnovo dell'Autorizzazione Unica**, di cui all'atto Dirigenziale n. PD/1391 del 06/09/2016, per l'esercizio dell'impianto sito in Mantova - Strada Soave n. 25, con specifico riferimento ai termini temporali della Determinazione n. 2623 del 11/10/2007.

Si precisa che la Determinazione n. 2623 del 11/10/2007 e le sue successive modifiche apportate con Det. n. 3282 del 20/12/2007 e Det. n. 3155 del 03/12/2010, relative alla gestione rifiuti, con Atto n. PD/1391 del 06/09/2016 sono state accorpate alle autorizzazioni già rilasciate e relative alle emissioni in atmosfera ed allo scarico in pubblica fognatura, ex artt. 269 e 124 del D.L.vo 152/06, rispettivamente assentite con i

provvedimenti n. PD/1789 del 30/10/2013 e Nulla Osta dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova, prot. n. 654/2014 del 03/06/2014, acquisito agli atti provinciali con prot. n. 24869 del 03/06/2014, con tale provvedimento unico sono state altresì modificate le condizioni di esercizio degli impianti di cui alla Determinazione n. 2623 del 11/10/2007.
In seguito, l'Atto n. PD/1391 del 06/09/2016 è stato oggetto di variante non sostanziale assentita con Atto Dirigenziale PD/734 del 21/06/2018, il quale è stato adottato a seguito dell'esito positivo della conferenza di servizi, e con il quale sono stati, inoltre, sostituiti l'Allegato Tecnico Rifiuti e la planimetria.

Con successive note, agli atti provinciali prot. nn. 32461 del 29/05/2019 e 32743 del 31/05/2019, la Ditta ha richiesto l'autorizzazione per la **realizzazione di variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica**, di cui all'atto Dirigenziale n. PD/1391 del 06/09/2016, così come modificato con Atto Dirigenziale PD/734 del 21/06/2018; la nuova documentazione prodotta ha sostituito interamente la documentazione presentata con prot. n. 18531 del 14/04/2017.

La Ditta con successive note, prot. nn. 45487 del 27/08/2021 e 16863 del 04/04/2022, ha inviato integrazioni spontanee all'istanza. Si precisa che la ditta, con il prot. n. 16863 del 04/04/2022, ha allegato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico, dichiarando che, in riferimento all'impianto di gestione rifiuti sito in comune di MANTOVA, Strada SOAVE n. 25:

> *- in merito alle emissioni in atmosfera, nulla è cambiato rispetto a quanto riportato nel provvedimento "Atto Dirigenziale PD / 734 del 21 giugno 2018";*
>
> *- in merito alla "Matrice rumore", nulla è cambiato rispetto a quanto valutato in sede di istruttoria per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ex post e riportato nello specifico provvedimento "Atto Dirigenziale PD / 45 del 15 gennaio 2021" (esclusione dalla procedura di V.I.A.).*

Il progetto presentato è stato preventivamente sottoposto a Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi degli artt. 6 e 19 D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., svolta secondo le modalità stabilite da Regione Lombardia con D.G.R. n. 11317/2010, relativamente al progetto per un rinnovo di un impianto esistente (verifica ex POST). I risultati ottenuti a seguito dell'istruttoria valutativa hanno escluso l'impianto dalla procedura di V.I.A., come riportato nell'Atto Dirigenziale n. PD/45 del 15/01/2021. Nel già menzionato provvedimento, non sono previste prescrizioni da menzionare nella successiva fase di Autorizzazione Unica.

La scrivente Amministrazione, con nota prot.n. 19061 del 14/04/2021, in relazione alla richiesta di modifica non sostanziale avanzata con nota prot.n. 32461 del 31/05/2019 e s.m.i., ha convocato la 1^ Conferenza di Servizi, secondo le modalità dell'art.14-ter della citata Legge 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e in modalità sincrona. Alla conferenza hanno presenziato i funzionari provinciali, il Comune di Mantova ed il rappresentante legale della ditta.

La conferenza di servizi si è conclusa con valutazione favorevole al rinnovo dell'Autorizzazione Unica con variante non sostanziale, con due richieste:

- alla Ditta, di trasmettere la documentazione attestante la data di inizio lavori corredata dai nominativi dei soggetti interessati nell'attività, necessaria al fine del rilascio del titolo autorizzativo. Inoltre, la Ditta ha dichiarato che i lavori sono iniziati e ad oggi sono in corso, e che, alla conclusione degli stessi, provvederà ad inviare la comunicazione di fine lavori;

- al Parco del Mincio, di esprimersi nel caso lo ritenga in merito alla necessità di assoggettamento alla valutazione paesaggistica della modifica non sostanziale presentata dalla ditta nel 2019.

Le richieste avanzate in sede di CdS sono state ottemperate, infatti:

- la Ditta con nota prot. n. 33620 del 17/05/2022, ha inviato la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS, attestante la data di inizio lavori corredata dai nominativi dei soggetti interessati nell'attività degli stessi ad inviare la comunicazione di fine lavori.

- da un approfondimento successivo in materia paesaggistica, il Servizio Inquinamento Rifiuti SIN AIA della Provincia di Mantova ha verificato che la competenza in materia paesaggistica non è del Parco del Mincio ma del Servizio pianificazione territoriale provinciale di coordinamento della Provincia di Mantova, il quale ha fatto prevenire il proprio parere, trasmesso alla Ditta ed a tutti gli enti interessati con il verbale della 1^ Conferenza di Servizi, con nota prot.n. 21823 del 21/04/2022, in cui il sopra citato ufficio ha enunciato:

"si ritiene, in base alla documentazione trasmessa, che l'intervento in oggetto possa rientrare nella casistica di cui ai punti A12 e A31 dell'allegato A al DPR 31/2017, pertanto escluso dall'acquisizione dell'Autorizzazione paesaggistica".

Con il presente atto si procede altresì alla revoca dell'Atto Dirigenziale n. PD/938 del 20/06/2014 con oggetto: *"AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL DPR N.59/2013 DITTA MANTOVA AMBIENTE SRL CON SEDE LEGALE A MANTOVA IN VIA TALIERCIO N.3 E INSEDIAMENTO PRODUTTIVO A MANTOVA IN STRADA SOAVE N. 25"* in quanto sostituito dalla presente autorizzazione.

Ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante "Norme in materia Ambientale" e s.m.i., fatti salvi i termini di sospensione, il termine massimo di conclusione del procedimento è pari a 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Si è proceduto alla verifica della titolarità giuridica del soggetto che ha presentato l'istanza attraverso l'acquisizione e la verifica della Visura Camerale dal portale TELEMACO della CCIAA competente per territorio.

Si è proceduto alla verifica della disponibilità giuridica dell'area interessata dall'istanza in istruttoria, acquisendo e verificando lo specifico titolo e/o attraverso l'effettuazione di una verifica catastale dei mappali indicati nell'istanza.

Si è proceduto alla verifica dei dati relativi al Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti acquisendo e verificando quanto trasmesso dalla Procura della Repubblica e dalla competente Questura.

Si è proceduto, alla verifica della conformità urbanistica dell'area indicata nell'istanza rispetto alla tipologia di progetto presentato, per il tramite del parere dell'Amministrazione comunale competente, acquisito in sede istruttoria.

ISTRUTTORIA

DATO ATTO che:

Con comunicazione inviata via pec, prot. n. 40149 del 14/07/2022, è stata informata la società MANTOVA AMBIENTE S.r.l. dell'avvio del procedimento di annullamento del provvedimento numero PD/729 del 04/07/2022 e di riadozione dell'atto di rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione unica di cui Atto Dirigenziale n. PD/1391 del 06/09/2016, così come modificato con Atto Dirigenziale PD/734 del 21/06/2018, in quanto, per un problema tecnico legato all'applicativo di gestione degli atti amministrativi, le tabelle inserite nel corpo dell'atto annullato risultano

completamente illeggibili, inficiandone la completezza del contenuto e l'esposizione delle ragioni logico giuridiche che sottendono la validità del provvedimento;

Che si rende necessario pertanto riadottare il provvedimento nella versione competa e integrale;

Il Responsabile del Procedimento Dr. Giampaolo Galeazzi, valutata la documentazione pervenuta, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e della L. 241/90 e s.m.i., con nota prot. n. 27035 del 06/06/2017, ha comunicato, alla Ditta e agli Enti interessati, l'avvio del procedimento del rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione unica di cui Atto Dirigenziale n. PD/1391 del 06/09/2016, così come modificato con Atto Dirigenziale PD/734 del 21/06/2018.

CONSIDERATE

-la nota inviata dall'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova, agli atti provinciali prot. n. 53103 del 12/09/2019, con la quale lo scrivente Ufficio d'Ambito ha fatto pervenire il Provvedimento n. 1093 del 12/09/2019 di nulla osta all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento sopra menzionato, fermo restando che, per tutto quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione le norme in vigore.
- le integrazioni spontanee presentate dalla Ditta, agli atti provinciali con prot. nn. 32461 del 29/05/2019, 32743 del 31/05/2019, 45487 del 27/08/2021 e 16863 del 04/04/2022.

PRESO ATTO che:

-la ditta era già stata sottoposta a Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ed è stata esclusa dalla V.I.A. con atto PD/45 del 15/01/2021;

-nell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dagli uffici, si precisa che sono state acquisite le seguenti documentazioni:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. a firma del legale rappresentante, di possesso dei requisiti soggettivi all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. a firma del legale rappresentante, di accettazione dell'incarico di direttore tecnico responsabile dell'impianto di gestione rifiuti;
- Autocertificazione antimafia prevista dagli articoli 88 comma 4 bis e 89 comma 1 del d.lgs. 159/2011 , a firma del legale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. a firma del legale rappresentante, di avvio al recupero entro 6 mesi dei rifiuti ritirati;
- ricevuta del versamento degli oneri di istruttoria come previsti dalla D.g.r. 14 aprile 2002, n. VII/8882;

-la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica n° PD/1391 del 06/09/2016, così come modificata con Atto Dirigenziale PD/734 del 21/06/2018, richiesta ha per oggetto le seguenti varianti:

1. **la proposta di variante al progetto per la gestione delle acque reflue**

A tal proposito la Ditta dichiara:

"In considerazione della criticità legata alla realizzazione del bacino di laminazione, che il precedente progetto prevedeva da installarsi all'esterno del perimetro dell'impianto, si è provveduto (come compiutamente descritto nei successivi Allegati), ad apportare piccole modifiche e, alla luce delle stesse, ad effettuare una simulazione idraulica della rete fognaria interna.
In questa nuova configurazione impiantistica la simulazione idraulica realizzata evidenzia come si possa rinunciare alla realizzazione del bacino di laminazione riuscendo comunque a garantire la portata massima totale dei reflui in pubblica fognatura richiesta dal soggetto Gestore della stessa.
In considerazione del fatto che proprio l'impossibilità di autorizzare la realizzazione del bacino di laminazione su una superficie esterna all'impianto, in area a destinazione urbanistica agricola, ha comportato (come da Comunicazione della Provincia prot. 23192 del 06/06/2018) la sospensione del procedimento di rinnovo (avviato con nota della stessa Provincia prot. 27035 del 06/06/2017), si ritiene che la modifica proposta, nei termini meglio descritti nei successivi Allegati, consenta il riavvio del procedimento di rinnovo già richiesto nei termini temporali di legge previsti".

Alla luce della mancata realizzazione del bacino di laminazione previsto nel precedente progetto di gestione delle acque reflue, tutte le strutture dell'impianto tornano ad essere confinate entro lo "storico" perimetro (Foglio 2, mappali nn. 28, 29, 30, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 67 e 68) di circa 20.000 mq.
La barriera verde, prevista come conseguenza della mancata realizzazione del bacino di laminazione e prevista come modifica agli interventi di mitigazione paesaggistica già preventivati per la mitigazione ambientale, verrà quindi realizzata su superfici in disponibilità della stessa scrivente azienda ma esterne al perimetro dell'impianto (Foglio 2, mappali 26, 78, 79 e 81).

2. **la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di interventi edili,** in modifica rispetto al precedente progetto, per la costruzione della tettoia di copertura del nastro trasportatore adibito al trasbordo dei rifiuti urbani indifferenziati.

3. **Con riferimento alla gestione dei rifiuti si propongono invece alcune varianti di carattere non sostanziale**

-La Ditta dichiara la volontà di spostare i cassoni destinati ad ospitare i residui della pulizia stradale dall'area di manovra della zona di trasbordo, per evitare interferenze tra lo scarico dei veicoli che conferiscono il rifiuto urbano indifferenziato e le operazioni di conferimento e allontanamento dei residui della pulizia stradale. Inoltre, la Ditta dichiara che la possibile prossima apertura di un canale di conferimento dei residui della pulizia stradale per attività di recupero consiglia di provvedere ad allestire la possibilità di stoccaggio anche con operazione R13 per questa tipologia di rifiuti. Per le due ragioni sopra dette, l'Area di stoccaggio R.04 viene spostata raddoppiandone la volumetria (altri 2 cassoni in R13 si aggiungerebbero ai già autorizzati 2 cassoni in D15); nella nuova posizione verrebbero quindi allestite un'Area di stoccaggio R.04-A per i residui della pulizia stradale sottoposti all'operazione R13 e un'Area R.04-B dove la stessa tipologia di rifiuti sarebbe sottoposta all'operazione D15 (quest'ultima Area coinciderebbe, per operazione applicata, peso e volumetria autorizzati alla precedente Area R.04).

In considerazione delle sopra proposte modifiche, la superficie dell'installazione adibita alla gestione dei rifiuti passerebbe dagli attuali 2.943 mq a 3.168 mq, così ora costituiti:

- 708 mq di superficie coperta (zona coinvolta nelle operazioni di trasbordo e aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti in carta e dei RAEE) [invariati];
- 2.125 mq di superficie scoperta impermeabilizzata (piattaforma r.d. urbani, stoccaggio rifiuti speciali, rampa e zona di manovra per l'accesso all'area di trasbordo e nuova zona di stoccaggio dei residui della pulizia stradale) [1.900 mq + 225 mq della nuova zona di stoccaggio dei residui della pulizia stradale];
- 335 mq di strutture coperte e chiuse (magazzini di stoccaggio) [invariati].

Si specifica che, l'aumento della superficie adibita alla gestione dei rifiuti risulta unicamente ascrivibile allo spostamento ed all'ampliamento della Zona R.04, adibita allo stoccaggio dei residui della pulizia stradale, e non ad un aumento della superficie complessiva dell'impianto che rimane di circa 20.000 mq (20.390 mq, nel dettaglio).

-la Ditta, con l'aggiornamento del 2019 richiede l'inserimento di ulteriori due tipologie di rifiuti: 07.02.13 "rifiuti plastici" e 12.01.02 "polveri e particolato di metalli ferrosi";

-la Ditta, con l'aggiornamento del 2021 richiede l'inserimento di un'ulteriore tipologia di rifiuto: 12.01.20* "corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenente sostanze pericolose", dichiara che verrà gestito in modo sporadico ed in alternanza agli altri rifiuti nelle aree R.31.1-B (nel caso di R13) e R.31.1-A (nel caso di D15), così tale modifica non comporterà nessun aumento dei quantitativi autorizzati;

-La Ditta ha richiesto le seguenti modifiche riguardo alla gestione delle aree funzionali:

"Area funzionale a) superficie scoperta - R13 - rifiuti non pericolosi

R.04-A: *sulla nuova platea R.04 (superficie asfaltata e delimitata da apposita cordolatura), verranno allestiti, come anticipato, due cassoni scarrabili a disposizione dei residui della pulizia stradale destinati a successive operazioni di recupero (quindi stoccati in R13). Trattandosi di una zona scoperta, i cassoni utilizzati per ospitare i rifiuti con codice 20.03.03 saranno di tipo coperto a tenuta stagna.*

R.42-B*: i due cassoni scarrabili autorizzati nel settore R.42 potranno ospitare, alternativamente, i rifiuti con codice 17.02.01 (legno) e con codice 15.01.03 (imballaggi in legno).*

R.46-A*: si richiede, per due rifiuti ospitati in questa zona, (codici 02.01.04 e 02.03.04) un aumento del peso gestibile, a parità di volume massimo autorizzato. Il peso autorizzato per il codice 02.01.04 (rifiuti plastici, ad esclusione degli imballaggi) aumenterebbe quindi a 12 ton. mentre il peso gestibile per il rifiuto con codice 02.03.04 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione) salirebbe a 5 tonn.*

L'Area a) avrà quindi ora la superficie utile totale di 970 mq, per una quantità massima di 1'852,5 mc pari a 455,5 tonn.

Area funzionale b) superficie scoperta - D15 - rifiuti non pericolosi

R.04-B: *come anticipato parlando dell'Area R.04-A, i due cassoni destinati ad ospitare i rifiuti con codice 20.03.03 diretti allo smaltimento (D15), sarebbero spostati nella platea asfaltata e scoperta R.04 (quindi in Area funzionale b)). I due originari cassoni (già previsti nell'attuale provvedimento autorizzativo) verrebbero quindi per questo sostituiti da cassoni coperti a tenuta stagna.*

R.46-B: *uno dei due nuovi rifiuti che si intenderebbe gestire (codice 07.02.13 "rifiuti plastici") sarà ospitato nel box n° 2 di quest'Area. Nel box saranno individuati tre stalli, ognuno dei quali potrà ospitare, in alternanza, lo stesso rifiuto con codice 07.02.13 ed il rifiuto, già autorizzato, 17.02.03 dell'E.E.R. ("plastica"). Nello stesso box n°2, superficie, volume e peso autorizzati non subirebbero nessuna variazione.*

Per i box n°4 e n°5 si propone una alternanza tra i due rifiuti già attualmente autorizzati: ciascun box potrebbe quindi ospitare alternativamente o il rifiuto 19.08.01 o il 19.08.02 ("residui di vagliatura" e "rifiuti da dissabbiamento").

Per il rifiuto con codice 15.02.03 ("assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi") si chiede un aumento del peso gestibile, a parità di volume massimo autorizzato: il nuovo peso autorizzato sarebbe pari a 8 tonn.

L'Area b) avrà quindi una superficie totale utile di 262 mq, per una quantità massima di 415 mc pari a 135,5 tonn.

<u>Area funzionale c) superficie coperta - R13 - rifiuti non pericolosi</u>
R.31.2-A*: in questa area di stoccaggio verrebbe inserito il nuovo rifiuto con codice 12.01.02 (polveri e particolato di metalli ferrosi) che si andrebbe ad inserire nell'alternanza già prevista nei 4 stalli del box n°7 (senza quindi nessun aumento degli spazi e dei quantitativi massimi autorizzati).*
L'Area c) manterrà quindi una superficie totale utile di 323 mq, per una quantità massima di 410,5 mc pari a 98,5 tonn
<u>Area funzionale d) superficie coperta - R13 - rifiuti pericolosi</u>
Nel locale R.21 i rifiuti con codice 20.01.27 (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose) andrebbero a cambiare il destino finale (da smaltimento a recupero); il relativo stoccaggio passerebbe quindi dall'attività D15 alla R13, senza nessuna modifica dei quantitativi coinvolti.
L'Area di stoccaggio ***R.21-B*** *vedrebbe quindi aumentare i quantitativi coinvolti degli stessi 12 mq, 4 mc per 4 tonn. prima ospitati in Area* ***R.21-D*** *(che, di conseguenza, come di seguito richiamato, andrà a ridurre della stessa entità i quantitativi stoccati).*
Sempre per lo stesso motivo già citato in premessa (diversi impianti di destino finale stanno orientando la propria attività verso forme di recupero), per molti dei rifiuti già conferibili nel locale R.31, si è reso necessario prevedere, oltre alla preesistente attività D15, la destinazione di adeguati spazi anche per l'attività R13. Dei 10 stalli che costituivano lo stoccaggio in alternanza dell'Area R.31.1, 4 verrebbero quindi destinati all'attività di messa in riserva: questi 4 stalli destinati allo stoccaggio in R13 andrebbero a costituire la nuova Area ***R.31.1-B.***
Descrivendo, di seguito, le modifiche da apportare all'Area funzionale f), si ribadirà come la nuova Area R.31.1-A rimarrebbe invece autorizzata alle stesse originarie attività D15, con la riduzione dei quantitativi gestibili proporzionale rispetto alla riduzione degli spazi dedicati (6 stalli invece degli originali 10).
R.31.3*: il rifiuto identificato dal codice 17.02.04 (vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose) proveniente da altra area di deposito preliminare (R.31.2-B) verrebbe ora gestito in regime di messa in riserva (R13); questo senza aumentare i quantitativi massimi gestiti nell'Area di stoccaggio, in quanto tale rifiuto entrerebbe nelle nuove "rotazioni" in alternanza che si intendono proporre nell'Area di stoccaggio considerata.*

In considerazione del fatto che l'Area ospita alcuni gruppi di rifiuti caratterizzati dal rapporto peso/volume piuttosto basso (15.01.10, 15.01.11, 15.02.02, 17.02.04) o per i quali si tratta frequentemente di residui e/o tracce di rifiuti contenuti in imballaggi, quindi quasi vuoti (pitture, vernici, adesivi, … con codici 08.01.11 e 08.04.09), per questi stessi rifiuti si richiede l'aumento delle volumetrie gestibili, senza aumentare i pesi complessivi già attualmente autorizzati.
L'Area d) avrà quindi una superficie totale utile di 182 mq, per una quantità massima di 223,8 mc pari a 41,2 tonn
Area funzionale e) superficie coperta - D15 - rifiuti non pericolosi
Con lo spostamento dei rifiuti "residui della pulizia stradale" (codice 20.03.03) in una nuova posizione, su superficie scoperta (R.04-B), nessun rifiuto non pericoloso è più sottoposto alle operazioni di deposto preliminare su superficie coperta.
Alla luce delle varianti proposte, l'Area funzionale e) - deposito preliminare su superficie coperta di rifiuti non pericolosi - cessa di esistere.
Area funzionale f) superficie coperta - D15 - rifiuti pericolosi
***R.21-D**: come conseguenza del già descritto passaggio dei rifiuti con codice EER 20.01.27 (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose) all'operazione R13, si riduce di conseguenza l'Area di stoccaggio R.21-D.*
*Già anticipata è anche la proposta di modifica che riguarderebbe l'Area **R.31.1-A**, con la diminuzione da 10 a 6 degli stalli destinati alle operazioni di deposito preliminare D15. Nella stessa Area si propone di gestire anche il rifiuto con codice 17.06.03, già presente in Area R.31.2-B.*
Nell'appena citata Area R.31.2-B, in considerazione del basso rapporto peso/volume dei rifiuti gestiti, si propone l'aumento del volume gestito a parità di superficie dedicata e peso autorizzato.
L'Area f) avrà quindi una superficie totale utile di 30 mq, per una quantità massima diminuita a 46,32 mc per un peso massimo portato a 8,22 tonn.".

I dettagli delle aree funzionali sono riportati nell'allegato tecnico rifiuti e nella planimetria rifiuti, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. **Richiesta di rivalutazione di alcune prescrizioni riportate nella variante approvata con Atto Dirigenziale n° PD/734 del 21/06/2018**

Nel dettaglio la ditta richiede:

RICHIESTA DELLA DITTA	RISPOSTA ALLA RICHIESTA
2.1 in questo punto viene prescritto di verificare l'accettazione dei rifiuti in ingresso "mediante acquisizione di idonea certificazione <…> (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche)". Si solleva il problema dei flussi di rifiuti urbani conferiti direttamente dalle utenze domestiche e dei rifiuti urbani raccolti su territorio comunale da Mantova Ambiente (o dai suoi Soci Privati e/o subappaltatori). In queste limitate situazioni il trasporto di rifiuto urbano non è accompagnato dal F.I.R. (il privato cittadino non deve ne può produrlo, mentre il Gestore del servizio di igiene urbana ne è esentato dall'uso). Si	Viene modificata la prescrizione 2.1 dell'Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto, specificando che il F.I.R. deve accompagnare i rifiuti speciali: *"2.1 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti citati (solo nel caso di rifiuti speciali formulano di identificazione, e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per*

chiede quindi di aggiornare la prescrizione contemplando queste particolari fattispecie alle quali non può essere applicata.	*ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;"*
3.3 *l'attuale piano di Monitoraggio Ambientale prevede una "valutazione di impatto acustico" ed un monitoraggio degli odori su base annuale.* *[..]si propone una "valutazione di impatto acustico" ed un monitoraggio degli odori "post operam", dopo la chiusura dei lavori (interventi edili e adeguamento dell'impianto fognario) ed il completamento della fascia verde perimetrale di mitigazione, rimandando agli esiti dei riscontri dei campionamenti la successiva valutazione in merito alla necessità di ripetere (eventualmente e con quale frequenza) questo tipo di monitoraggi.*	Non si ritiene accoglibile la richiesta di modifica del piano di Monitoraggio Ambientale, ossia si ritiene necessaria la "valutazione di impatto acustico" ed un monitoraggio degli odori su base annuale.
Sempre con riferimento al Piano di Monitoraggio Ambientale si evidenzia che nel PD/734 dello scorso 21/06/2018, per la matrice ambientale "aria", si siano previste analisi delle emissioni in atmosfera pur avendo ratificato, nello stesso documento autorizzativo, la mancata realizzazione del biofiltro (tali analisi sarebbero "da realizzare secondo le disposizioni previste nell'A.D. PD/1789 del 30/10/2013" che disciplinava, appunto, i monitoraggi delle emissioni dal biofiltro stesso). *Non essendo quindi più prevista la realizzazione del biofiltro, si ritiene che la disposizione dell'analisi delle emissioni in atmosfera, con riferimento all'autorizzazione ex art. 269 del DLgs 152/'06 e s.m.i. rappresenti un refuso.* *Si chiede quindi il formale stralcio della prescrizione che imporrebbe il monitoraggio delle emissioni in atmosfera di una sorgente effettivamente assente*	Viene accolta la richiesta di non eseguire il monitoraggio delle emissioni dal biofiltro dato che non verrà installato.
Tra le condizioni espresse in sede di Conferenza di Servizi decisoria rispetto alle modifiche proposte ed adottate con Atto Dirigenziale PD/734 2018, al punto 3 ci viene richiesta "la realizzazione di un cordolo di cemento atto a circoscrivere l'area interessata dalle operazioni di travaso dei rifiuti ed un pozzetto cieco, di adeguata capacità, per la raccolta dell'eventuale percolato prodotto".	Si accoglie la richiesta di non realizzare il cordolo in cemento in virtu' del fatto che il l'area sottostante al nastro trasportatore utilizzato per il trasbordo è completamente presidiata da una canaletta che raccoglie gli eventuali percolati convogliandoli all'impianto di trattamento. <u>Si precisa che il trasbordo deve avvenire completamente entro l'area presidiata dalle canalette.</u>

Come dettagliato nel progetto di adeguamento della rete fognaria (Allegato 10, Fognature - Relazione Tecnica, con relativi allegati grafici) si precisa che l'area sottostante al nastro trasportatore utilizzato per il trasbordo è completamente presidiata da una canaletta che raccoglie gli eventuali percolati convogliandoli all'impianto di trattamento. Le modalità di conferimento, unitamente al fatto che il nastro trasportatore sia interamente carterato anche nella sua parte inferiore, rendono abbastanza remota la possibilità di formazione di percolato. *Se a questa considerazione si aggiunge che, per l'area considerata (sottostante al nastro trasportatore), si è adottato lo stesso tipo di presidio (e conseguente trattamento) previsti per le piazzole scoperte (da R.41 a R.46 e R.49) che ospitano, invece, rifiuti in modo costante e continuativo, si ritiene che la richiesta di stralciare la prescrizione, sopra testualmente richiamata, del punto 3, possa essere ragionevolmente condivisa e accolta.*	
Necessità di modificare le operazioni di destino (da D15 a R13) o di prevedere la possibilità (definendone le relative aree di stoccaggio) che alcuni rifiuti già autorizzati in deposito preliminare possano avere destino differente, orientato al recupero (R13). Questa necessaria flessibilità deriva dal fatto che gli impianti di destino finale sempre più di frequente convertono la propria attività verso operazioni di recupero piuttosto che di smaltimento (ad esempio incenerimento con recupero di energia Vs. semplice incenerimento).	Non si ritiene accoglibile la richiesta di flessibilità nel modificare le operazioni di destino (da D15 a R13 o viceversa).

5. **Richiesta di rettifica di alcuni errori materiali rilevati nell'Atto Dirigenziale n° PD/734 del 21/06/2018**

   Specificatamente la Ditta richiede la rettifica dei seguenti refusi:

   "-Si segnala che in diversi punti dell'Atto Dirigenziale n° PD/734 del 21/06/2018 il precedente provvedimento (accorpamento in Atto Unico con varianti) n° PD/1391 del 06/09/2016 viene erroneamente riportato come PD/1931 (pagg. 1, 2, 4, 6, 9, 11 e 12).

-Nel capitolo "ISTRUTTORIA" al punto 1.g), nel punto in cui si elencano i 5 codici dei rifiuti ospitati nell'Area di stoccaggio R.31.2-B, viene erroneamente riportato il codice 17.05.01 invece del corretto 17.05.03.
Sempre nello stesso capitolo, al successivo punto 1.h) si omette di evidenziare, tra le proposte di modifica autorizzate, il trasferimento in Area R.31.2-A del rifiuto con codice 12.01.05, proveniente dall'Area r.46-A.
-Al punto 1.5 dell'Allegato Tecnico, la descrizione della successiva tabella riportante l'elenco dei CER con relative descrizione ed operazioni di stoccaggio ("1.5 i tipi di rifiuti urbani e assimilati sottoposti alle operazioni [di] stoccaggio sono i seguenti:") omette di considerare i rifiuti speciali."

Vengono apprese nel presente provvedimento le richieste di rettifica avanzate dalla Ditta.

La richiesta di rinnovo dell'AU è stata presentata per la prosecuzione dell'esercizio di un'attività con **quantità massima istantanea** di stoccaggio dei rifiuti pari a

QUANTITATIVI MASSIMI COMPLESSIVI AUTORIZZATI - PROPOSTA			
messa in riserva	R13 - rifiuti non pericolosi	2.263,0 mc	554,0 tonn.
messa in riserva	R13 - rifiuti pericolosi	223,8 mc	40,7 tonn.
deposito preliminare	D15 -rifiuti non pericolosi	415,0 mc	135,5 tonn.
deposito preliminare	D15 - rifiuti pericolosi	46,32 mc	8,22 tonn.
Quantitativi proposti		2.948,12 mc	738,42 tonn.

QUANTITATIVI MASSIMI COMPLESSIVI AUTORIZZATI in VERIFICA di ASSOGGETABILITA' alla VIA		
messa in riserva	R13 - rifiuti non pericolosi	2.223,0 mc
messa in riserva	R13 - rifiuti pericolosi	184,8 mc
deposito preliminare	D15 -rifiuti non pericolosi	415,0 mc
deposito preliminare	D15 - rifiuti pericolosi	46,32 mc

Si specifica che i quantitativi massimi autorizzabili sono quelli richiesti, e riportati in tabella denominata "QUANTITATIVI MASSIMI COMPLESSIVI AUTORIZZATI - PROPOSTA", dato che l'incremento riguarda solo l'operazione R13 che non è assoggettata ad Assoggettabilità di Verifica di VIA.

In virtù dei quantitativi che si propone di gestire, l'installazione non risulta soggetta alla procedura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ex Dlgs 04 marzo 2014, n°46.

La Ditta, con nota prot.n. 16863 del 04/04/2022, dichiara che i rifiuti soggetti all'operazione di messa in riserva (R13) verranno conferiti agli impianti di recupero finale entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto.

Rispetto ai quantitativi autorizzati dall'Atto Dirigenziale n° PD/1391 del 06/09/2016, la presente proposta di variante comporterebbe una diminuzione dei quantitativi dei rifiuti autorizzati. Questo sia in riferimento ai volumi (2'948,12 metri cubi rispetto a 3'405,42) che ai pesi (738,42 tonnellate in raffronto a 886,42).

Con riferimento alle indicazioni della Circolare Ministeriale, prot. n. 0001121 del 21/01/2019, recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi",* vengono prescritte, se non presenti, misure precauzionali e di sicurezza, volte a prevenire il rischio di incendi, in particolare:

- installazione di un impianto di videosorveglianza;
- installazione di impianto di illuminazione realizzato in conformità alle norme vigenti;
- installazione di idonei presidi minimi antincendio (estintori);
- la circolazione all'interno dell'impianto sia opportunamente regolamentata con l'adeguata manutenzione della viabilità e della relativa segnaletica;
- predisposizione, da parte del gestore, di uno specifico Piano di emergenza interna, in conformità alle norme vigenti.

Con riferimento alle Disposizioni attuative, disposte con l'art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, ed introdotte dalla Legge 1° dicembre 208, n. 132 - "prime indicazioni per i gestori degli impianti", è previsto l'obbligo, da parte dei gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, di predisporre un apposito "Piano di emergenza interna" (PEI), entro i termini stabiliti dall'art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; nonché fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione del "Piano di emergenza esterna" PEE da parte del Prefetto competente. Si sottolinea che, con nota prot.n. 16863 del 04/04/2022, la Ditta ha attestato che l'impianto è già dotato di PEI trasmesso in Prefettura.

Si specifica inoltre che l'attività di recupero (R13) che la ditta svolge deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche del DM 05/02/1998 e s.m.i.,

Garanzia Finanziaria

La Ditta MANTOVA AMBIENTE S.r.l., con nota agli atti provinciali prot. n. 18531 del 14/04/2017, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., tesa ad ottenere il **rinnovo dell'Autorizzazione Unica,** di cui all'atto Dirigenziale n. PD/1391 del 06/09/2016, per l'esercizio dell'impianto sito in Mantova - Strada Soave n. 25, con specifico riferimento ai termini temporali della Determinazione n. 2623 del 11/10/2007.

In seguito, la Ditta con successive note, agli atti provinciali prot. nn. 32461 del 29/05/2019 e 32743 del 31/05/2019, ha richiesto l'autorizzazione per la realizzazione di **variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica**, di cui all'atto Dirigenziale n. PD/1391 del 06/09/2016**.**

La Ditta con successiva nota, prot. n. 16863 del 04/04/2022, ha inviato l'autodichiarazione dell'avvio al recupero entro 6 mesi della messa in riserva (R13) dei rifiuti in accettazione

all'impianto; pertanto, la garanzia, riferita all'operazione R13, viene prestata al 10% della tariffa di cui alla D.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461.

Per quanto sopra esposto, l'ammontare dell'importo di garanzia finanziaria, che la Ditta deve prestare a favore della Provincia è pari a complessivi **82.520,81 Euro** (con applicazione, per l'operazione di messa in riserva R13, del 10% della tariffa ordinaria) ed è relativo alle seguenti quantità autorizzate:

GARANZIA FINANZIARIA RICHIESTA			
messa in riserva	R13 rifiuti non pericolosi	2.263,0 mc	39.969,11 (10% di 399.691,06)
messa in riserva	R13 rifiuti pericolosi	223,8 mc	7.905,74 (10% di 79.057,35)
deposito preliminare	D15 rifiuti non pericolosi	415,0 mc	73.297,30
deposito preliminare	D15 rifiuti pericolosi	46,32 mc	16.362,54
			137.534,68
- 40% riduzione ISO 14001			(-55.013,87)
Garanzia finanziaria da prestare			**82.520,81 €**

Si precisa che, al fine di mantenere valida la garanzia prestata con la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto, l'attività di recupero dei rifiuti in ingresso, sottoposti a messa in riserva (R13) entro i successivi 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, deve essere documentata dalla ditta.

Pertanto, la ditta, a partire dalla messa in esercizio, con cadenza annuale dovrà presentare alla Provincia di Mantova, all'ARPA di Mantova e al Comune di competenza, specifica reportistica di rendicontazione delle movimentazioni, in ingresso e uscita dall'impianto dei rifiuti e dei prodotti, così da comprovare il diritto alla riduzione dell'importo fideiussorio prestato in virtù dell'invio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto. Nel caso non venga ottemperata la tempistica richiesta per l'effettivo recupero, l'autorizzazione non sarà considerata valida per mancanza dei requisiti necessari a mantenere la riduzione di garanzia sopraccitata.

L'importo totale, di complessivi Euro **82.520,81**, con la certificazione ISO è ridotto del 40%. La certificazione della Ditta, UNI EN ISO 14001:2015, certificato N°: 11880C-E data prima emissione 14/03/2008 data scadenza 04/02/2024; qualora non venga rinnovata entro tale data, la Ditta dovrà tempestivamente darne comunicazione alla Provincia e provvedere contestualmente ad integrare la garanzia finanziaria per l'importo necessario a completare la garanzia prestata con tariffa al 100%.

La Ditta MANTOVA AMBIENTE S.r.l. alla quale, con il presente atto, è rinnovata l'Autorizzazione Unica con variante non sostanziale, rilasciata con Atto Dirigenziale n. PD/1391 del 06/09/2016 e s.m.i., al fine di rendere esecutivo il presente Atto, dovrà presentare una nuova garanzia finanziaria nella quale risulti richiamato il presente provvedimento. L'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di formale accettazione della garanzia da parte di questa Provincia.

DATO ATTO, inoltre, che:

L'istruttoria si è conclusa con esito positivo nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Sono state correttamente versate da parte dell'istante le spese di istruttoria.

L'istanza è stata trattata nel rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione delle domande relative a titoli di analoga complessità assegnate all'istruttore di riferimento e nel rispetto dei tempi d'arrivo delle integrazioni e/o dei pareri e/o dei nulla osta richiesti.

È stata verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d'Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012).

L'effettiva durata del procedimento di cui si tratta, al netto delle richieste di integrazione ed esclusi i giorni di sospensione ha avuto una durata complessiva pari a giorni 7.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

CONSIDERATO che:

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento, per il rinnovo con variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Atto Dirigenziale n. PD/1391 del 06/09/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto, sito in Mantova - Strada Soave n. 25, e delle inerenti operazioni di recupero (R13) e di smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

RICHIAMATI:

- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

RICHIAMATE le norme di settore per la Gestione Rifiuti:

- il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

- il D.d.g. 25 luglio 2011 - n. 6907 - Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano al sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»;

- la D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4174 - Approvazione della modulistica obbligatoria a corredo delle istanze per l'autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali;

- la L.R. n. 26/2003 e s.m.i., recante: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la D.G.R. 21 giugno 2002, n. 9497 "Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo n. 22/97 e s.m.i., materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) - art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6";

- la D.g.r. 24 aprile 2002, n. 8882 "individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs 5 febbraio 1997 e smi per l'istruttoria, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 6511 del 21 aprile 2017 e s.m.i., inerente le "modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia /definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/01/2019, prot.0001121 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

- la Circolare del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2019 "Disposizioni attuative dell"art.26 bis inserito nella Legge 01/12/2018 n.132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti";

- la D.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01".

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- la D.G.R. 6 agosto 2002, n. 10161 "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
-decreto n. 12584 del 23/09/2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE INDICAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 184-TER A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE CON D.L. N. 77/2021 E LEGGE DI CONVERSIONE N. 108 DEL 28/07/2021
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D.L.vo 22/97";

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108;

RICHIAMATI gli Atti rilasciati in precedenza dalla Provincia, ai sensi del D.L.vo 152/06, per l’impianto in oggetto:
- Determinazione n. 2623 del 11/10/2007, riguardante la gestione rifiuti;
- Determinazione n. 3282 del 20/12/2007, riguardante la gestione rifiuti;
- Determinazione n. 3155 del 03/12/2010, riguardante la gestione rifiuti;
- Atto Dirigenziale n. PD/1789 del 30/10/2013, riguardante le emissioni in atmosfera;
- Atto Dirigenziale n. PD/938 del 20/06/2014;
- Atto Dirigenziale n. PD/1391 del 06/09/2016, con OGGETTO: “Ditta MANTOVA AMBIENTE S.r.l., sede legale in Mantova, Via Taliercio 3 - Autorizzazione Unica, ex art. 208 del D.L.vo 152/06 e smi, varianti non sostanziali e accorpamento delle autorizzazioni alla gestione rifiuti già rilasciate, e contestuale accorpamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed allo scarico in pubblica fognatura, ex artt. 269 e 124 del D.L.vo 152/06, relative al medesimo insediamento sito in Mantova, Strada Soave 25.”
- Atto Dirigenziale n. PD/734 del 21/06/2018, con OGGETTO: “Ditta MANTOVA AMBIENTE S.r.l., sede legale in Mantova Via Taliercio 3 - Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. n. 241/1990 e s.m.i e autorizzazione alla realizzazione di variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica, ex art. 208 del D.L.vo 152/06, rilasciata con Determinazione n. 2623 del 11/10/2007 e sostituita con Atto Dirigenziale n. PD/1931 del 06/09/2016, per l'impianto di gestione rifiuti sito in Mantova Strada Soave n. 25.”
- Atto Dirigenziale n. PD/45 del 15/01/2021, con OGGETTO: “DITTA MANTOVA AMBIENTE S.R.L.- ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A. PER RINNOVO DELL’ AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI CON SEDE LEGALE A MANTOVA IN VIA TALIERCIO, N.3 E IMPIANTO A MANTOVA IN STRADA SOAVE, N. 25. VALUTAZIONE EX POST.”.

RICHIAMATI altresì
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 20 del 16/04/2019 in vigore dal 18/05/2019 *modificato con Deliberazione n. 21 del 29/04/2021 in vigore dal 15/06/2021*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad oggetto: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il provvedimento del Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente p.mn/A001 GE/2021/0053826 del 19/10/2021 di attribuzione dell’incarico al Dr. Giampaolo Galeazzi nella posizione organizzativa denominata “Inquinamento e Rifiuti – SIN - AIA”;
- il provvedimento del Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente p.mn/A001 GE/2021/0053814 del 19/10/2021 di attribuzione dell’incarico alla Dott.ssa Lara Massalongo nella posizione organizzativa denominata “Acque Suolo e Protezione Civile”.
- l’atto prot. n. 50663 del 01/10/2021 di nomina dell'incarico dirigenziale al Dott. Ing. Sandro Bellini di Dirigente dell’Area 4 - Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente.

PARERI

DATO ATTO che:

- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d'Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012);
- Acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria per il presente provvedimento da parte della Responsabile del procedimento Dott.ssa Lara Massalongo, Posizione Organizzativa del Servizio "Acque Suolo e Protezione Civile" in virtù dell'incarico attribuito con provvedimento, Prot. n. 53184 del 19/10/2021, del Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, quale temporanea sostituta del Dott. Giampaolo Galeazzi, Posizione Organizzativa del "Servizio Inquinamento e Rifiuti – SIN – AIA";

Valutato quanto sopra,

ANNULLA

il provvedimento digitale n. PD/729 del 04/07/2022, *"Ditta MANTOVA AMBIENTE S.r.l., sede legale in Mantova, Via Taliercio n. 3 - rinnovo con variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica, rilasciata con Atto Dirigenziale n. PD/1391 del 06/09/2016, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto, sito in Mantova - Strada Soave n. 25, e delle inerenti operazioni di recupero (R13) e di smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi."* emesso nei confronti della società Mantova Ambiente, in quanto non risultano leggibili le tabelle inserite nel corpo del testo che presentano dei contenuti sostanziali per la completezza e esaustività dell'atto e per la comprensione delle motivazioni logico-giuridiche che sottendono la validità del provvedimento;

ADOTTA

valutate le specifiche risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi ed acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e smi , determinazione motivata finalizzata al positivo accoglimento della richiesta relativa di rinnovo con variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica, ex art. 208 del D.lgs 152/06, e le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed allo scarico in pubblica fognatura, ex artt. 269 e 124 del D.L.vo 152/06, per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, nell'impianto sito in in Mantova, Strada Soave n. 25.;

.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

la Ditta MANTOVA AMBIENTE S.r.l., con sede legale in Mantova, Via Taliercio n. 3 e sede operativa sita in Mantova - Strada Soave n. 25, nella persona del legale rappresentante:

- al rinnovo con variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'impianto e delle inerenti operazioni di recupero (R13) e di smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, rilasciata con Determinazione n. 2623 del 11/10/2007 e s.m.i., come modificata con atto Dirigenziale n. PD/1391 del 06/09/2016, così come modificato con Atto Dirigenziale PD/734 del 21/06/2018, alle condizioni e prescrizioni specificate nell'Allegato Tecnico;

-all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche così come disposto dall'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova, agli atti provinciali prot. n. 53103 del 12/09/2019, con la quale lo Ufficio d'Ambito ha fatto pervenire il Provvedimento n. 1093 del 12/09/2019, di nulla osta all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento sopra menzionato, fermo restando che, per tutto quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione le norme in vigore.

Le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, i tipi e quantitativi di rifiuti trattati, nonché prescrizioni e condizioni, sono riportati nell'Allegato Tecnico che, assieme alla planimetria allegati al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sono fatte salve:
- le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 s.m.i.) per quanto applicabile, ecc.;
- le condizioni e le prescrizioni, inerenti le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, di competenza dell'A.T.S., che possono essere disposte, successivamente all'emanazione del presente atto, prima o anche durante l'esercizio dell'impianto.

Prescrizioni
1 - La Ditta, entro 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà dar evidenza di aver realizzato le prescritte misure precauzionali e di sicurezza, volte a prevenire il rischio di incendi, in particolare:

a. installazione di un impianto di videosorveglianza;
b. installazione di impianto di illuminazione realizzato in conformità alle norme vigenti;
c. installazione di idonei presidi minimi antincendio (estintori);
d. opportunamente regolamentare la circolazione all'interno dell'impianto con l'adeguata manutenzione della viabilità e della relativa segnaletica.

Dell'adempimento dovrà darne comunicazione, completa di descrizione tecnica e progetto, al Comune di competenza, all'A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Mantova, alla Provincia di Mantova e all'A.T.S. Val Padana.

2- Inoltre, la Ditta dovrà:
- per la gestione operativa degli stoccaggi dei rifiuti, rispettare quanto previsto nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del

21/01/2019, prot.0001121, richiamata nei riferimenti normativi;
- in caso di molestia olfattiva segnalata dal Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientali adottati dalla ditta per lo svolgimento dell'attività, ecc.), anche conformemente a quanto previsto dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n.IX/3018 del 15/02/2012.

3- la Ditta dovrà inoltre condurre la verifica degli adempimenti inerenti la valutazione e l'applicazione della normativa tecnica ad oggi vigente ivi compresi quelli riferiti ai regolamenti in materia REACH, CLP e POPs.

4- La Ditta dovrà conformarsi a quanto segue:

- l'accettabilità dei rifiuti in ingresso deve avvenire mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa sarà eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica sarà almeno semestrale; in particolare sarà verificato se recano le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato I, della parte IV, del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;
- la ditta deve redigere, entro 30 giorno dal rilascio dell'autorizzazione, un protocollo di ricezione in ingresso dei rifiuti, in base alla tipologia di rifiuti accettati presso il proprio impianto ed inviarne copia alla scrivente Provincia e all'ARPA Dipartimento di Mantova e Cremona;
- la ditta deve redigere, entro 30 giorno dal rilascio dell'autorizzazione, un protocollo di avvio a recupero/smaltimento in altro impianto, per i casi in cui l'esito delle verifiche fatte sul rifiuti non confermi l'accettabilità dello stesso ed inviarne copia alla scrivente Provincia e all'ARPA Dipartimento di Mantova e Cremona;
- in merito alle richieste di varianti relative alla gestione dei rifiuti per quanto concerne la variazione del peso dei rifiuti in stoccaggio maggiore rispetto a quello precedentemente autorizzato, a parità di volume destinato allo stoccaggio, la Ditta con la relazione tecnica, inviata con integrazione prot. n. 16863 del 04/04/2022, ha fornito giustificazioni meramente empiriche; si richiede, perciò, alla Ditta di monitorare la densità dei rifiuti in questione per tutto il 2022 e redigere una relazione tecnica che riporti evidenze tecniche di quanto affermato empiricamente, basate su misurazioni reali, da inviare congiuntamente alla consegna delle misure richieste dal piano di monitoraggio e controllo.
- in merito alla gestione rifiuti con codice "a specchio", la Ditta, con la relazione tecnica inviata con integrazione prot. n. 16863 del 04/04/2022, ha dichiarato che sta eseguendo due campagne di monitoraggio:
    1) per i c.d.r. dei Comuni gestiti, la Ditta ha iniziato una campagna di monitoraggio, a fini conoscitivi, commissionando analisi chimiche sui rifiuti non pericolosi con codice "a specchio" (per verificarne l'effettiva "non pericolosità") e sui rifiuti pericolosi (per verificare l'effettiva pericolosità e confermare le classi di pericolo assegnate in fase di gestione). A regime si prevede, a rotazione per i diversi c.d.r dei Comuni gestiti, almeno una verifica analitica annua per ogni rifiuto "a specchio" e pericoloso.

2) Indipendentemente dall'origine (rifiuti urbani Vs rifiuti speciali) Mantova Ambiente ha previsto una campagna di monitoraggio conoscitivo volontaria su tutti i rifiuti pericolosi e sui 33 rifiuti non pericolosi con codice "a specchio" autorizzati. Con frequenza semestrale verranno infatti sottoposti ad analisi tutti i rifiuti sopra richiamati per:
- monitorare e confermare l'effettiva "non pericolosità" dei rifiuti con codice "a specchio"
- monitorare e verificare le caratteristiche di pericolo (HP) attribuite ai rifiuti pericolosi.

si richiede, perciò, alla Ditta di redigere una relazione tecnica che riporta le evidenze tecniche risultanti dalle due campagne di monitoraggio, da inviare congiuntamente alla consegna delle misure richieste dal piano di monitoraggio e controllo.

La presente Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo 152/06, ha la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di emanazione del presente atto, e l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza; in ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa previa estensione della garanzia finanziaria prestata.

Il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, statali e regionali, più restrittive che dovessero essere emanate.

La Ditta, nel caso non possieda il titolo di proprietà dello stabilimento, dovrà produrre copia o comunicazione di rinnovo del contratto di affitto prima della scadenza del medesimo; si precisa che l'autorizzazione decade in caso di mancato rinnovo contrattuale.

In fase di esercizio dell'impianto anche le varianti progettuali, finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'autorizzazione o il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. di Mantova.

L'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente determinazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui al precedente punto; per l'attività di controllo, la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.L.vo 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. di Mantova.

In conformità a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 6511 del 21 aprile 2017, inerente le "modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la Ditta è tenuta ad osservare tali obblighi; si rammenta che le eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni amministrative.

Come precisamente dettagliato al precedente punto “Garanzia finanziaria”, la Ditta MANTOVA AMBIENTE S.r.l., al fine di rendere esecutivo il presente Atto, dovrà presentare, entro 30 giorni, una nuova garanzia finanziaria, nella quale risulti richiamato il presente provvedimento. Nelle more di detta presentazione e successiva accettazione da parte di questa Provincia, l’efficacia dell’autorizzazione è sospesa. La mancata presentazione della garanzia finanziaria sopraccitata ovvero la difformità della stessa dall’allegato B della D.G.R. n. 19461/04, può comportare revoca del provvedimento stesso come previsto nella D.G.R. stessa.

L’efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato ed è subordinata alla presentazione di nuova garanzia. Nel caso non venga ottemperata la tempistica richiesta per l’effettivo recupero, l’autorizzazione non sarà considerata valida per mancanza dei requisiti necessari a mantenere la riduzione di garanzia sopraccitata.

La presentazione della garanzia finanziaria deve avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto. Nelle more di detta presentazione, successiva accettazione da parte di questa Provincia, l’efficacia della presente autorizzazione è sospesa.

Il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta e inviata in copia al Comune di Mantova, all’A.R.P.A. Lombardia dipartimento di Mantova, all’A.T.S. Val Padana e all’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale di Mantova.

Qualora da successivi controlli emerga che il destinatario del presente provvedimento abbia rilasciato dichiarazioni mendaci, abbia formato atti falsi o ne abbia fatto uso nei casi previsti dal Testo Unico, si procederà alle comunicazioni alle autorità competenti per l’accertamento delle rispettive responsabilità, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con conseguente decadenza ex lege del destinatario del provvedimento dal beneficio (comma 1 - art. 71 del DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).

Il presente atto revoca e sostituisce i provvedimenti di seguito richiamati:
- Determinazione n. 2623 del 11/10/2007;
- Determinazione n. 3282 del 20/12/2007;
- Determinazione n. 3155 del 03/12/2010;
- Atto Dirigenziale n. PD/1789 del 30/10/2013;
- Atto Dirigenziale n. PD/938 del 20/06/2014;
- Atto Dirigenziale n. PD/1391 del 06/09/2016;
- Atto Dirigenziale n. PD/734 del 21/06/2018.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia, nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso ovvero dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio".

Mantova, li 21/07/2022

Il Dirigente dell'Area
Dr. Ing. Sandro Bellini

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE N. 76779/2010 DEL 04/10/2010 - Ag. Entrate Dir. Reg. Lombardia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni

ALLEGATO TECNICO

AUTORIZZAZIONE UNICA
(ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.**)**

Ditta: MANTOVA AMBIENTE S.r.l.

Sede legale: Mantova - Via Taliercio, 3

Ubicazione impianto: Mantova - Strada Soave, 25

Coordinate GAUSS BOAGA**:** X 1.638.816,28 Y 5.003.620,66

CAPITOLI

Capitolo 1 - Gestione Rifiuti
1 - Descrizione delle operazioni e dell'impianto pag. 2
2 - Prescrizioni pag. 12
3 - Piani pag. 18

Capitolo 2 - Emissioni in Atmosfera
Modifiche ai punti di emissione rispetto all' Atto Dirigenziale n. PD/1789 del 30/10/2013 pag. 19
Allegati:
- Atto Dirigenziale n. PD/1789 del 30/10/2013

Capitolo 3 - Scarichi in pubblica fognatura pag. 19
Allegati:
- Nulla Osta dall'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova Provvedimento n. 1093 del 12/09/2019
- completo di parere tecnico del Gestore (Teaacque srl)

Capitolo 4 - Certificato Prevenzione Incendi pag. 19
Allegato: Attestato di rinnovo di conformità antincendio prot. n. 2587 del 05/03/2018- data di scadenza di presentazione del rinnovo il 27/02/2023

Capitolo 5 – Certificato ISO 14001 pag. 19
Allegato: certificato n. 11880C-E, primo rilascio il 14/03/2004 e scadenza il 04/02/2024

Capitolo 6 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico pag. 19
Allegato: nota della ditta, inviata con il prot. n. 16863 del 04/04/2022

---

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie complessiva dell'impianto è di circa 20.000 mq (20.390 mq, nel dettaglio) ed è censita al NCTR del Comune di Mantova al Foglio 2 mappali n. 28, 29, 30, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 67 e 68 di cui 3.168 mq adibiti esclusivamente alla gestione dei rifiuti, costituiti da:

- circa 2.125 mq di superficie scoperta impermeabilizzata (piattaforma r.d. urbani, stoccaggio rifiuti speciali, rampa e zona di manovra per l'accesso all'area di trasbordo e nuova zona di stoccaggio dei residui della pulizia stradale)
- circa 708 mq di superficie impermeabilizzata coperta (strutture R.01, R.02 - tettoia di carico stazione di trasferimento r.s.u. indifferenziati -, R.47 (carta) e R.48 RAEE);
- circa 335 mq di superficie coperta e chiusa (strutture R.11, R.21 e R.31).

L'impianto è di proprietà della Ditta T.E.A. S.p.A. che ne ha affidato l'uso esclusivo con convenzione di concessione a Mantova Ambiente S.r.l.;

1.2 la suddetta area ricade in Area C10 "Infrastrutture tecnologiche di interesse comune", destinazione urbanistica del P.G.T. vigente nel Comune di Mantova;

Tutta l'area è inclusa nel PTC del Parco del Mincio (approvato con DGRL n. 7/193 del 28/06/2000). Sulla cartografia del PTCP del Parco del Mincio allegato alla DGR. n. 1041 del 22/12/2010, l'area d'intervento ricade all'interno della "Zona destinata all'attività agricola", regolamentata ai sensi dell'art. 22 delle norme tecniche di attuazione contenute nella d.g.r. n. 7/193 del 28/06/00. Tale articolo non prevede prescrizioni specifiche per attività non agricole già esistenti ed ubicate in zone destinate all'attività agricola.
La Ditta ha dichiarato, in sede di Verifica di Assoggettabilità alla VIA, che l'Impianto risulta esistente e sono effettuate solamente operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) senza modifica di codice EER, viene comunque effettuata un'analisi dei criteri escludenti e penalizzanti, ai sensi delle NTA del Piano Regionale Gestione Rifiuti del 2018, da cui si evince:

- l'impianto ricade in zona vincolata paesaggistica ai sensi ex D.Ls 42/04 art 142 lettera f) – Parco del Mincio, l'impianto è esistente pertanto il vincolo non ha valenza al fine del rinnovo tal quale dell'autorizzazione inerenti alla gestione rifiuti;
- non si prevede consumo di suolo;
- l'area è localizzata in fascia C del PAI;
- l'area è interessata da alluvioni rare delle mappe di pericolosità del Piano Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
- l'area è localizzata in zona di tutela idrogeologica (una eventuale modifica sostanziale è subordinata al rispetto di eventuali prescrizioni poste dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione);
- l'area è prossima ai siti natura 2000: è presente una ZSC 20B00417 (Ansa Valli del Mincio) a 950 m e una ZPS IT20B0009 (Valli del Mincio) 750 m;

Si fa presente che T.E.A Spa proprietaria dell'Area, ha acquisito una fascia di terreno agricolo sui lati est, nord e ovest avente una superficie di 6.538 mq al fine di realizzare (in fase di rinnovo dell'autorizzazione) una barriera verde di mitigazione ambientale.

1.3 l'attività principale dell'Impianto di MANTOVA AMBIENTE sito in Mantova, strada Soave 25 è quello di fornire uno stoccaggio di rifiuti non pericolosi e pericolosi derivanti dalle varie raccolte di rifiuti urbani e speciali effettuate nel territorio della provincia di Mantova.
Carico e scarico sono effettuati attraverso idonei mezzi. Per i soli rifiuti urbani

indifferenziati (EER 200301) viene utilizzato un nastro trasportatore per il trasferimento dei rifiuti dai mezzi leggeri in ingresso al semi rimorchio sino all'ottimizzazione del carico.

L'intera area dell'impianto è dotata di pavimentazione impermeabilizzata, con platee per lo stoccaggio dei rifiuti sfusi, di idonee caratteristiche in grado di assicurare la protezione del suolo.

Le aree scoperte (piattaforma r.d. rifiuti urbani, stoccaggio rifiuti speciali e della pulizia stradale nonché rampa d'accesso alla stazione trasbordo), sono dotate di idonea rete di raccolta di acque meteoriche, e, ove presente l'impianto di lavaggio dei mezzi, anche di rete raccolta acque reflue industriali.

Alcune tipologie di rifiuti sono invece stoccate all'interno del capannone, i rifiuti tossico - nocivi e sanitari sono tenuti nelle celle frigorifere.

Nell'impianto sono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti urbani/speciali e speciali non pericolosi;
- messa in riserva (R13) di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani e speciali pericolosi;

1.4 l'impianto è suddiviso nelle seguenti Aree funzionali (dettagliate nella legenda della planimetria allegata) nelle quali i rifiuti vengono stoccati per singolo CER, con possibilità di alternanza per ogni singola zona designata, lo stoccaggio dei rifiuti viene effettuato in base al flusso di provenienza prevalente (urbani o speciali) ed alla classificazione (pericolosi e non pericolosi):

1.4.1 **Area a) - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi**, della superficie scoperta utile di complessivi 970 mq, per una quantità massima di 1'852,5 mc pari a 455,5 tonn; composta dalle seguenti aree di stoccaggio:

R.04-A - superficie 30 mq, per una quantità pari a 40 mc / 25 t, effettuata in n. 2 cassoni scarrabile coperti stagni (residui pulizia stradale);

R.41-A - superficie 103 mq, per una quantità pari a 183 mc / 74 t, effettuata in cumuli su platea e cassone scarrabile coperto;

R.41-B - superficie 3 mq, per una quantità pari a 6 mc / 2 t, effettuata in contenitore metallico (navetta);

R.42-A - superficie 120 mq, per una quantità pari a 180 mc / 41 t, effettuata in cumulo su platea;

R.42-B - superficie 30 mq, per una quantità pari a 60 mc / 14 t, effettuata in n. 2 cassoni scarrabili in alternanza;

R.43 - superficie 200 mq, per una quantità pari a 300 mc / 120 t, effettuata in cumulo su platea;

R.44-A - superficie 150 mq, per una quantità pari a 300 mc / 18 t, effettuata in cumulo su platea;

R.44-B - superficie 15 mq, per una quantità pari a 30 mc / 1,5 t; effettuata in cassone scarrabile su platea;

R.45-A - superficie 80 mq, per una quantità pari a 140 mc / 45 t, effettuata in cumulo su platea o in cassoni scarrabili;

R.46-A - superficie 39 mq, per una quantità pari a 53,5 mc / 24 t, effettuata in cumulo, contenitori, sacchi in contenitori (cassonetti/navetta), bancali e sacchi su platea;

R.49 - superficie 200 mq, per una quantità pari a 560 mc / 91 t, effettuata in cumulo su platea (rifiuti ingombranti) e n. 2 cassoni scarrabili (imballaggi in materiali misti);

1.4.2 **Area b) - deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi**, della superficie scoperta utile di 262 mq, per una quantità massima di 415 mc pari a 135,5 t; composta dalle seguenti aree di stoccaggio:

R.04-B - superficie 30 mq, per una quantità pari a 40 mc / 25 t, effettuata in n. 2 cassoni scarrabile coperti stagni (residui pulizia stradale);

R.45-B - superficie 80 mq, per una quantità pari a 140 mc / 38 t, effettuata in cumulo su platea ed in cassoni scarrabili;

R.46-B - superficie 152 mq, per una quantità pari a 235 mc / 72,5 t, effettuata in cumuli e contenitori su platea, sacchi in contenitore di plastica (cassonetto);

1.4.3 Area c) - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, della superficie coperta utile complessiva di 323 mq, per una quantità massima di 410,5 mc / 98,5 t; composta dalle seguenti aree di stoccaggio:

R.21/A - superficie 56 mq, per una quantità pari a 36 mc/14,7 t, effettuata in sacchi e cisterne in PE, big bags;

R.31.2-A - superficie 27 mq, per una quantità pari a 39,5 mc/ 18,3 t, effettuata in fustini, bidoni in plastica o metallo, bancali, big bags, sacchi in PE;

R.47 - superficie 150 mq, per una quantità pari a 240 mc / 50 t, effettuata in cumulo su platea ed in n. 2 cassoni scarrabili;

R.48-A - superficie 50 mq, per una quantità pari a 50 mc / 8 t, effettuata in cumulo su platea e ceste;

R.48/C - superficie 40 mq, per una quantità pari a 45 mc / 7,5 t, effettuata in cumulo su platea e ceste;

1.4.4 **Area d) - messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi,** della superficie coperta utile complessiva di 182 mq, per una quantità massima di 223,8 mc. pari a 41,2 t; composta dalle seguenti aree di stoccaggio:

R.11-A - (rifiuti sanitari in cella frigorifera) superficie 29,50 mq, per una quantità pari a 48 mc / 4,2 t, effettuata in cartoni monouso a perdere provvisti all'interno di sacchetto di polietilene / bidoni termoplastici con chiusura ermetica;

R.11-B - (siringhe in cella frigorifera) superficie 0,50 mq, per una quantità pari a 0,5 mc / 0,1 t, effettuata in cartoni monouso a perdere provvisti all'interno di sacchetto di polietilene / bidoni termoplastici con chiusura ermetica;

R.21-B - superficie 22,5 mq, per una quantità pari a 18,2 mc / 9 t, effettuata in casse in lamiera, big bags, casse/pallet in plastica;

R.21-C - superficie 1,5 mq, per una quantità pari a 1,6 mc / 1,5 t, effettuata in fusti/bidoni, casse/pallet in plastica;

R.31.1-B - superficie 4 mq, per una quantità pari a 8 mc / 2 t, effettuata in fusti/bidoni, sacchi, taniche in PE;

R.31.3 - superficie 34 mq, per una quantità pari a 47,5 mc / 7,4 t, effettuata in fusti/bidoni, big bags, bancali, taniche/cisterne in PE;

R.48-B - superficie 50 mq, per una quantità pari a 55 mc / 9 t, effettuata in ceste e cumulo su platea;

R.48-D - superficie 40 mq, per una quantità pari a 45 mc / 7,5 t, effettuata in casse in lamiera, ceste e cumulo su platea;

1.4.5 **Area f) - deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi,** della superficie coperta utile di 30 mq, per una quantità massima complessiva di 46,32 mc pari a 8,22 t; costituita dalle seguenti aree di stoccaggio:

R.11-C - superficie 7,75 mq, per una quantità pari a 19 mc / 1,8 t, effettuata in cartoni monouso a perdere provvisti all'interno di sacchetto di polietilene / bidoni termoplastici con chiusura ermetica;

R.11-D - superficie 0,25 mq, per una quantità pari a 0,12 mc / 0,02 t, effettuata in cartoni monouso a perdere provvisti all'interno di sacchetto di polietilene / bidoni termoplastici con chiusura ermetica;

R.21-D - superficie 12 mq, per una quantità pari a 1,2 mc / 1 t, effettuata in bancali, casse in lamiera, cisternetta in PE, sacchi in PE;

R.31.1-A - superficie 6 mq, per una quantità pari a 12 mc / 3 t, effettuata in fusti, bidoni, taniche in PE, sacchi, big bags;

R.31.2-B - superficie 4 mq, per una quantità pari a 14 mc / 2,4 t, effettuata in big bags;

Si specifica che, i codici EER che vengono depositati in ogni area funzionale (in alternanza o non) sono visionabili nella planimetria allegata parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.4.6 Area denominata R.01 (zona di manovra per accesso all'area di trasbordo), R.03 (rampa di accesso) e R.02 (nuova tettoia di copertura del nastro trasportatore per il trasbordo dei rifiuti urbani indifferenziati), destinata alle operazioni di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01) che, dai veicoli di piccole dimensioni impiegati per la raccolta urbana, a mezzo del nastro trasportatore vengono direttamente trasferiti al semirimorchio che staziona nell'area medesima sino all'ottimizzazione del carico. I rifiuti sono conferiti in sacchi ed i veicoli che li trasportano sono dotati di attrezzature che permettono solo una minima costipazione, riducendone la possibilità di rottura. Il nastro è interamente carterato, ad eccezione della zona di alimentazione e del punto di scarico; il nastro trasportatore dotato di tramoggia è ospitato sotto una tettoia (interamente coperta), al fine di proteggere le operazioni di trasbordo dei rifiuti dall'azione del vento e dagli eventi meteorici. Il "salto di fine corsa" del rifiuto (dalla parte del nastro trasportatore al cassone del rimorchio sottostante) è tamponato mediante l'applicazione di bandelle plastiche mobili al fine di garantire una certa continuità tra la protezione costituita dal carter attorno al nastro ed il cassone che accoglie il rifiuto, inoltre, a presidio di questa zona si hanno 6 ugelli nebulizzatori che hanno la finalità di aumentare l'abbattimento del sistema odori, in questo modo vengono minimizzati i possibili effetti degli agenti atmosferici in questa fase di trasferimento dei r.s.u..

La tettoia dedicata al trasbordo è dotata di sistema abbattimento odori costituito da una nuova linea con 20 ugelli nebulizzatori posti nella zona di carico del nastro trasportatore. Nel perimetro del pavimento della tettoia sono previste delle canalette per la raccolta dei reflui provenienti dal percolato o da eventuali sversamenti accidentali; tale linea sarà collegata la rete per la raccolta dei reflui provenienti da zone di movimentazione rifiuti che convoglia verso la fognatura comunale previo trattamento continuo.

All'interno dello stabilimento sono inoltre svolte le attività di supporto per i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e di raccolta e trasporto rifiuti speciali effettuati da Mantova Ambiente da e per altri impianti del gruppo o di terzi, tra cui le principali sono:

- verifica dei rifiuti in ingresso e predisposizione dei carichi in uscita
- registrazione dei movimenti di carico e scarico dei rifiuti
- verifica della documentazione relativa ai carichi (F.I.R., analisi, omologhe, autorizzazioni, …)
- ricovero di mezzi e attrezzature
- distributore per il rifornimento del gasolio per autotrazione e per i mezzi d'opera aziendali.
- stoccaggio e manutenzione contenitori per rifiuti
- stoccaggio del sale per i servizi di salatura antighiaccio delle strade
- officina di riparazione meccanica mezzi pesanti di Mantova Ambiente e attrezzature di lavoro a servizio dello stabilimento, con banco di saldatura
- autolavaggio per autoarticolati e spazzatrici stradali.

L'area ospita anche gli spogliatoi e i servizi igienici per il personale addetto.

1.5 i tipi di rifiuti urbani e speciali sottoposti alle operazioni stoccaggio sono i seguenti:

codice EER	**D E S C R I Z I O N E R I F I U T O** Allegato D alla Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i.	**Operazione**

020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13
020108 *	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	R13/D15
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione di origine vegetale	R13
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R13
060106 *	Altri acidi	R13/D15
060404 *	Rifiuti contenenti mercurio	R13/D15
070213	Rifiuti plastici	D15
070608 *	Altri fondi e residui di reazione	R13/D15
070703 *	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R13/D15
070704 *	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R13/D15
080111 *	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	R13
080312 *	Scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose	R13/D15
080317 *	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
080318	Toner per stampa esauriti diversi da 080317	R13
080409 *	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13/D15
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, non contenenti sostanze pericolose	R13
090101 *	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	R13/D15
090104 *	Soluzioni di fissaggio	R13/D15
090107	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento	D15
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R13
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R13
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13
120120 *	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
130205 *	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	R13
130506 *	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua	R13
130802 *	Altre emulsioni	R13/D15
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13
150102	Imballaggi in plastica	R13
150103	Imballaggi in legno	R13
150106	Imballaggi in materiali misti	R13/D15
150107	Imballaggi in vetro	R13
150109	Imballaggi in materiale tessile	R13
150110 *	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13
150111 *	Imballaggi metallici cont. matrici solide porose pericolose compresi contenitori a pressione vuoti	R13
150202 *	Assorbenti, mater. filtranti (inclusi alcuni filtri), stracci, ecc. con sostanze pericolose	R13
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi diversi da 150202	D15
160103	Pneumatici fuori uso	R13
160107 *	Filtri dell'olio	R13/D15
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	R13
160117	Metalli ferrosi	R13
160118	Metalli non ferrosi	R13
160119	Plastica	R13
160120	Vetro	R13

160211 *	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi HCFC, HFC	R13
160213 *	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi	R13
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da 160209 a 160213	R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da 160215	R13
160303 *	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	R13/D15
160305 *	Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	R13/D15
160306	Rifiuti organici diversi da 160305	R13
160504 *	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose	R13/D15
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	R13
160506 *	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose	R13/D15
160601 *	Batterie al piombo	R13
160602 *	Batterie al nichel-cadmio	R13
160603 *	Batterie contenenti mercurio	R13
160604	Batterie alcaline	R13
160605	Altre batterie ed accumulatori	R13
170201	Legno da attività costruzione e demolizione	R13
170202	Vetro da attività costruzione e demolizione	R13
170203	Plastica da attività di costruzione e demolizione	D15
170204 *	Vetro, plastica e legno	R13
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13
170503 *	Terra e rocce contenenti sostanze pericolose	D15
170601 *	Materiali isolanti contenenti amianto	D15
170603 *	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	D15
170604	Materiali isolanti diversi da 170601/170603	D15
170605 *	Materiali di costruzioni contenenti amianto	D15
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	D15
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	R13
180103 *	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	R13/D15
180104	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari	R13
180106 *	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	R13/D15
180107	Sostanze chimiche diverse da 180106	R13
180108 *	Medicinali citotossici e citostatici	R13/D15
180109	Medicinali diversi da 180108	R13
180110 *	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	R13/D15
180202 *	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	R13/D15
180203	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari	R13
180205 *	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	R13/D15
180208	Medicinali diversi da 180207	R13
190801	Vaglio	D15
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	D15
190904	Carbone attivo esaurito	R13
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	R13
200101	Carta e cartone	R13
200108	Organico	R13
200110	Abbigliamento	R13
200111	Prodotti tessili	R13
200113 *	Solventi	D15

200119 *	Pesticidi	D15
200121 *	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13
200123 *	Apparecchiature fuori uso contenenti c.f.c.	R13
200125	Oli e grassi commestibili	R13
200126 *	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	D15
200127 *	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	R13
200131 *	Medicinali citotossici e citostatici	D15
200132	Medicinali	R13
200133 *	Batterie ed accumulatori	R13
200135 *	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	R13
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	R13
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	R13
200140	Metallo	R13
200201	Rifiuti biodegradabili	R13
200303	Residui della pulizia stradale	R13/D15
200307	Rifiuti ingombranti	R13

1.6 i **quantitativi massimi istantanei** per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti sono i seguenti:

QUANTITATIVI MASSIMI COMPLESSIVI AUTORIZZATI			
messa in riserva	R13 - rifiuti non pericolosi	2.263,0 mc	554,0 tonn.
messa in riserva	R13 - rifiuti pericolosi	223,8 mc	40,7 tonn.
deposito preliminare	D15 -rifiuti non pericolosi	415,0 mc	135,5 tonn.
deposito preliminare	D15 - rifiuti pericolosi	46,32 mc	8,22 tonn.
Quantitativi TOTALI		**2.948,12 mc**	**738,42 tonn.**

1.7 **Gestione rifiuti con codice "a specchio" - procedura di gestione**
Di seguito la Ditta ha dettagliato le condizioni di conferimento dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti identificati con codici EER "a specchio".

Rifiuti urbani
Presso l'impianto di Strada Soave avviene lo stoccaggio dei rifiuti urbani di diversa provenienza (ipotesi 1., 2., 3. e 4.):
1. conferiti dal Gestore del servizio di igiene urbana dopo la raccolta domiciliare (porta a porta e "di prossimità" -es. contenitori condominiali-)
Rispetto a questi conferimenti, i EER autorizzati che sono caratterizzati da "voci a specchio" sono:
- gli imballaggi del capitolo 15.01.nn
- i toner 08.03.18 o 16.02.16
- i medicinali 20.01.32 (raccolti nei punti di consegna pubblici ad es. contenitori disponibili all'esterno delle farmacie)

● in riferimento agli imballaggi oggetto di raccolta domiciliare, l'origine del rifiuto ed i molteplici punti di raccolta suggeriscono l'assunzione della non pericolosità del rifiuto.
In questo senso, la comunicazione effettuata dal Gestore (siti aziendali, specifiche App per dispositivi mobili, informazioni sui calendari di raccolta, appuntamenti di informazione presso le scuole,...) in merito alla corretta gestione degli imballaggi (pericolosi Vs non pericolosi) e la possibilità, per gli operatori addetti al prelievo, di

una rapida verifica almeno visiva sul materiale raccolto permettono di rafforzare questa assunzione di "non pericolosità" degli imballaggi oggetto di raccolta domiciliare.
A conforto di questa assunzione, gli imballaggi oggetto di raccolta differenziata domiciliare sono regolarmente verificati negli impianti di destino finali; questi rifiuti di imballaggi sono infatti periodicamente sottoposti alle analisi merceologiche previste dai Consorzi di filiera definiti dal Co.Na.I. volte a determinare la presenza di frazioni estranee con la finalità di definire i corrispettivi da riconoscere ai Comuni/Gestori delegati.
● in merito ai toner, le schede di sicurezza valutate per i dispositivi (fotocopiatrici e stampanti) ad uso domestico/ufficio ed i rapporti analitici sui rifiuti raccolti messi a disposizione dagli impianti di destino finale definiscono questi rifiuti come "non pericolosi"
● per quanto attiene ai medicinali sono considerati pericolosi (cEER 20.01.31) solo i medicinali citotossici e citostatici. In considerazione del fatto che tali farmaci (c.d. "chemioterapici" antitumorali) sono quasi esclusivamente impiegati in ambito ospedaliero o di servizi di assistenza domiciliare, si considera la loro presenza nel circuito di raccolta che fa riferimento ai punti di conferimento pubblici pressoché assente.

I rifiuti urbani raccolti e trasportati dal Gestore del servizio di igiene urbana, dai suoi soci privati ed eventuali ditte in subappalto non sono sempre accompagnati da FIR (secondo le disposizioni dell'art. 193, comma 7 del DLgs 152/'06) ma da una "scheda di trasporto" ad uso interno, contenente tutte le informazioni necessarie a garantire la completa tracciabilità del rifiuto.

2. conferiti dal Gestore del servizio di igiene urbana dopo il ritiro presso i centri di raccolta comunali (c.d.r. ex D.M. 08/04/'08 e s.m.i.)
Per definizione normativa i centri di raccolta comunale rappresentano una fase della raccolta in cui la corretta attribuzione del codice EER dei rifiuti urbani conferiti compete agli addetti (punto 4.1 dell'Allegato I al citato D.M.) qualificati ed addestrati (come previsto dal successivo punto 4.3).
In fase di accettazione all'impianto sono verificati i dati del FIR accompagnatorio e il conferimento è seguito da personale dell'impianto con il compito di verificare visivamente la rispondenza delle caratteristiche del rifiuto rispetto alle informazioni riportate dallo stesso FIR.

Dallo scorso autunno, Mantova Ambiente, per i c.d.r. dei Comuni gestiti, ha iniziato una campagna di monitoraggio, a fini conoscitivi, commissionando analisi chimiche sui rifiuti non pericolosi con codice "a specchio" (per verificarne l'effettiva "non pericolosità") e sui rifiuti pericolosi (per verificare l'effettiva pericolosità e confermare le classi di pericolo assegnate in fase di gestione). A regime si prevede, a rotazione per i diversi c.d.r dei Comuni gestiti, almeno una verifica analitica annua per ogni rifiuto "a specchio" e pericoloso.

3. conferiti dalle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani (ex art. 183 c.1 lettera b-ter, punto 2 DLgs 152/'06)
Le attività comprese nell'elenco dell'Allegato L-quinquies del DLgs 152/'06 che producono rifiuti compresi nell'Allegato L-quater sono ammesse al conferimento previo appuntamento. Nel corso dei contatti preliminari al conferimento sono acquisite tutte le informazioni anagrafiche necessarie alla corretta contabilizzazione dei rifiuti, oltre che alla verifica della corretta posizione della ditta presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Categoria, cEER autorizzati e veicolo/i impiegato/i), nonché le informazioni necessarie alla corretta classificazione del rifiuto attraverso la redazione, a cura del

produttore, di una “scheda di caratterizzazione” che, con la descrizione dell’attività/ciclo di produzione che ha generato il rifiuto e/o l’acquisizione delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati, permetta, nel caso di rifiuti con codici “a specchio”, di escludere la pericolosità del rifiuto in questione.
Nel caso in cui le informazioni raccolte non consentano una certa esclusione della possibile pericolosità del rifiuto con codice “a specchio” viene richiesta l’evidenza di un riscontro analitico secondo le prescrizioni al punto 2.1 dell’Allegato Tecnico dell’attuale autorizzazione.
Superate queste preliminari verifiche, il conferimento dei rifiuti viene sempre accompagnato da FIR e dalla “scheda di caratterizzazione” (e dalle eventuali analisi chimiche) e seguito da personale dell’impianto con il compito di verificare che il rifiuto corrisponda a quanto acquisito con le informazioni preliminari e dichiarato dal produttore nel FIR e nella “scheda di caratterizzazione” stessi.

Rispetto ai rifiuti elencati nell’Allegato L-quater del DLgs 152/’06, i rifiuti autorizzati nell’impianto di strada Soave con codice “a specchio” sono
- gli imballaggi del capitolo 15.01.nn
- i toner 08.03.18
- il legno 20.01.38

4. <u>conferiti dalle utenze domestiche produttrici di rifiuti urbani</u> (limitatamente ai conduttori di civile abitazione residenti nei Comuni di Mantova e Porto Mantovano)
Per le utenze domestiche dei Comuni di Mantova e Porto Mantovano l’impianto svolge funzioni analoghe rispetto ad un centro di raccolta comunale. L’accesso è libero negli orari di normale apertura dell’impianto ed è ammesso solo con veicoli privati. In fase di accesso l’operatore preposto verifica le informazioni anagrafiche del cittadino, attribuisce la corretta codifica cEER al rifiuto e fornisce al cittadino stesso le corrette condizioni di deposito. Le operazioni di scarico sono seguite da personale dell’impianto, con il compito di verificare il corretto posizionamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Rifiuti speciali
I rifiuti speciali vengono conferiti solo previo appuntamento o sono ritirati direttamente da Mantova Ambiente secondo un calendario condiviso con i produttori. Nel corso dei contatti preliminari al conferimento sono acquisite tutte le informazioni anagrafiche necessarie alla corretta contabilizzazione dei rifiuti, oltre che (per i rifiuti non ritirati direttamente da Mantova Ambiente) alla verifica della corretta posizione del trasportatore presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Categoria, cEER autorizzati e veicolo/i impiegato/i), nonché le informazioni necessarie alla corretta classificazione del rifiuto attraverso la redazione, a cura del produttore, di una “scheda di caratterizzazione” che, con la descrizione dell’attività/ciclo di produzione che ha generato il rifiuto e/o l’acquisizione delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati, permetta la corretta attribuzione del giusto cEER al rifiuto prodotto.
Nel caso in cui le informazioni raccolte non consentano una certa esclusione della possibile pericolosità del rifiuto con codice “a specchio” viene richiesta l’evidenza di un riscontro analitico secondo le prescrizioni al punto 2.1 dell’Allegato Tecnico dell’attuale autorizzazione.
Superate queste preliminari verifiche, il conferimento dei rifiuti da parte di un trasportatore terzo viene sempre accompagnato da FIR e dalla “scheda di caratterizzazione” (e dalle eventuali analisi chimiche). Nel caso di prelievo da parte di operatori di Mantova Ambiente viene effettuato, prima della raccolta, un controllo visivo sulla qualità del rifiuto e sul corretto confezionamento; in caso di trasporto da parte di un trasportatore terzo, il conferimento è seguito da personale dell’impianto con il compito di verificare che il rifiuto corrisponda a quanto acquisito con le informazioni preliminari e

dichiarato dal produttore nel FIR e nella “scheda di caratterizzazione” stessi.

Indipendentemente dall’origine (rifiuti urbani Vs rifiuti speciali) Mantova Ambiente ha previsto una campagna di monitoraggio conoscitivo volontaria su tutti i rifiuti pericolosi e sui 33 rifiuti non pericolosi con codice “a specchio” autorizzati. Con frequenza semestrale verranno infatti sottoposti ad analisi tutti i rifiuti sopra richiamati per:

- monitorare e confermare l’effettiva “non pericolosità” dei rifiuti con codice “a specchio”
- monitorare e verificare le caratteristiche di pericolo (HP) attribuite ai rifiuti pericolosi.

Di seguito due schemi riepilogativi di quanto descritto.

Rifiuti urbani	**cEER “specchio”**	**valutazioni preventive**	**documenti trasporto**	**verifica conferimento addetto impianto**	**verifiche destino finale**
da raccolta domiciliare	- imballaggi (15.01.nn) - toner - medicinali (20.01.32)	- presunzione di non pericolosità - schede di sicurezza (toner)	- scheda di trasporto (o FIR)	**-**	analisi qualitative Consorzi Co.Na.I. (imballaggi)
da c.d.r. comunali	- imballaggi (15.01.nn) - toner - estintori aerosol (16.05.05) - rifiuti da piccoli interventi domestici di costruzione e demolizione (17.09.04) - oli e grassi commestibili (20.01.25) - RAEE (20.01.36) - legno (20.01.38)	valutazione da parte del personale addetto alla gestione del c.d.r. (D.M. 08/04/’08 e s.m.i.) campagna volontaria di monitoraggio annuale (Comuni MN Ambiente, a rotazione): 1 analisi annuale per tipologia di rifiuto (”a specchio” e pericolosi)	- FIR	ingresso programmato - valutazione visiva - verifica documentale (FIR)	analisi qualitative Consorzi Co.Na.I. (imballaggi) eventuali analisi chimiche fornite agli impianti di destino secondo le rispettive richieste in base alle prescrizioni autorizzative
da utenze non domestiche	- imballaggi (15.01.nn) - toner - legno (20.01.38)	- analisi dell’attività e/o ciclo produttivo (imballaggi, legno) - schede di sicurezza (toner) (- eventuali analisi) ⇩ scheda di caratterizzazione	- FIR - scheda di caratterizzazione (- eventuali analisi)	ingresso programmato - valutazione visiva - verifica documentale (FIR e scheda di caratterizzazione)	analisi qualitative Consorzi Co.Na.I. (imballaggi) eventuali analisi chimiche fornite agli impianti di destino secondo le rispettive richieste in base alle prescrizioni autorizzative

da utenze domestiche (limitatamente ai cittadini di Mantova e Porto Mantovano)	- imballaggi (15.01.nn) - toner - estintori aerosol (16.05.05) - rifiuti da piccoli interventi domestici di costruzione e demolizione (17.09.04) - oli e grassi commestibili (20.01.25) - RAEE (20.01.36) - legno (20.01.38)	valutazione da parte del personale addetto dell'impianto	**-**	- valutazione visiva	analisi qualitative Consorzi Co.Na.I. (imballaggi) eventuali analisi chimiche fornite agli impianti di destino secondo le rispettive richieste in base alle prescrizioni autorizzative

Rifiuti urbani	**cEER "specchio"**	**valutazioni preventive**	**documenti trasporto**	**verifica conferimento addetto impianto**	**verifiche destino finale**
- ritira_ da Mantova Ambiente (compresa microraccolta)	tra i rifiuti autorizzati sono 33 i rifiuti non pericolosi con codice "a specchio" pericoloso	- analisi dell'attività e/o ciclo produttivo - schede di sicurezza (- eventuali analisi) - valutazione addetto trasporto	- FIR	conferimento calendarizzato le operazioni di scarico sono effettuate o supervisionate dallo stesso addetto al	eventuali analisi chimiche fornite agli impianti di destino secondo le rispettive richieste in base alle prescrizioni autorizzative
- conferiti da trasportatori esterni	tra i rifiuti autorizzati sono 33 i rifiuti non pericolosi con codice "a specchio" pericoloso	- analisi dell'attività e/o ciclo produttivo - schede di sicurezza (- eventuali analisi) ⇩ scheda di caratterizzazione	- FIR - scheda di caratterizzazione (- eventuali analisi)	ingresso programmato - valutazione visiva - verifica documentale (FIR e scheda di caratterizzazione)	eventuali analisi chimiche fornite agli impianti di destino secondo le rispettive richieste in base alle prescrizioni autorizzative

2. Prescrizioni

2.1 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare;

- il possesso dei documenti di trasporto idonei previsti dall'art. 188 bis del D.L.vo 152/06 e s.m.i. (formulario di identificazione o scheda di movimentazione SISTRI);
- l'accettabilità dei rifiuti, mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche (solo nel caso di rifiuti speciali, formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale; in particolare dovrà essere verificato se recano le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato I, della parte IV, del D.L.vo 152/06 e

s.m.i.;
- i rifiuti con codici “EER a specchio” dovranno rispettare quanto la ditta ha dichiarato nel capitolo *“Gestione rifiuti con codice “a specchio” - procedura di gestione”* della relazione tecnica, inviata con integrazione prot. n. 16863 del 04/04/2022 e riportato nel cap. 1 del presente allegato tecnico;
In aggiunta per i rifiuti speciali ed urbani da utenze non domestiche con “EER a specchio”, per ogni conferimento, la ditta procederà con la verifica di accettabilità tramite caratterizzazione secondo i seguenti criteri:

- nel caso in cui il rifiuto conferiti in modo occasionale, analisi presso un laboratorio esterno certificato per ogni conferimento;
- nel caso in cui il rifiuto conferiti in modo abituale, analisi presso un laboratorio esterno certificato ogni tre mesi.

La Ditta deve per tanto definire, un’area funzionale per l’accettazione e le verifiche dei rifiuti in ingresso speciali sopra descritti. Successivamente alle operazioni sopra dette, i rifiuti potranno essere movimentati agli altri settori di competenza.
In caso di verifica della non conformità del rifiuto, in ragione del rinvenimento di sostanze o materiali indesiderati in forma palese, separata e pertanto significativa, la ditta dovrà procede secondo i seguenti casi:

- qualora la tipologia dei materiali indesiderati sia incompatibile con l’attuazione delle fasi di recupero R13 o smaltimento D15, la ditta provvederà a ricaricare il mezzo ed a respingere l’intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto. Non è possibile respingere la sola frazione non conforme;
- qualora la tipologia dei materiali indesiderati sia compatibile con l’attuazione delle fasi di recupero R13 o smaltimento D15 si provvede, nel rispetto delle misure di sicurezza, ad effettuarne lo stoccaggio.

2.2 in ingresso all’impianto siano accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio; qualora il carico sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.3 l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi deve fare riferimento all’apposito regolamento comunale, di cui all’art. 198, comma 2, del D.L.vo 152/06 ex art. 21, comma 2, del D.L.vo 22/97;

2.4 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- in particolare, gli stoccaggi di rifiuti in cassoni devono essere effettuati su superficie asfaltata;

2.5 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 7 gennaio 1998, n. 36 e del D.M. 05/04/06 n. 186 (allegato 5) in particolare:
- le operazioni di deposito preliminare dei rifiuti sanitari, devono essere effettuate in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e dal D.L.vo 152/06;
- le operazioni di messa in riserva dei RAEE, devono essere effettuate in conformità a

quanto disposto dal D.lgs 25 luglio 2005 n. 151, D.lgs 14 marzo 2014 n. 49 e s.m.i.;
- lo stoccaggio deve essere effettuato in modo da garantire il contenimento dei rifiuti entro i limiti della singola area autorizzata e nel rispetto delle norme di sicurezza per gli ambienti di lavoro;
- la suddivisione delle aree di messa in riserva e/o deposito preliminare deve essere facilmente identificabile anche con apposita delimitazione visiva (es. linea o fascia di colore giallo sul pavimento) o fisica (es. muretti fissi o mobili);
- lo stoccaggio dei rifiuti nelle singole zone che compongono le aree funzionali, di cui al precedente punto 1.4, può essere effettuato in modo alternato per singolo EER, qualora lo stoccaggio preveda più codici EER nella medesima zona (vedi legenda planimetria gestione rifiuti - allegata); le modalità sono specificate nella planimetria allegata; inoltre deve essere presente l'apposita cartellonistica con indicato solo il codice EER del rifiuto presente al momento
- nelle singole zone che compongono le aree funzionali allo stoccaggio, i rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico
- l'altezza massima dei cumuli dei rifiuti e delle materie recuperate, stoccati esternamente al capannone, non potrà essere superiore all'altezza della barriera verde ed in ogni caso lo stoccaggio non può superare i quantitativi massimi indicati al punto 1.6 del presente allegato;
- lo stoccaggio in container, deve essere effettuato in aree opportunamente identificate con apposita delimitazione visiva (es. fascia di colore giallo sul pavimento);
- lo stoccaggio in cumuli, deve essere effettuato in aree delimitate da appositi muretti di contenimento in c.a.p. di altezza adeguata (tipo new jersey);
- i rifiuti caratterizzati da elevata polverosità o che possono dar luogo a formazioni di polveri devono essere stoccati esclusivamente in cassoni scarrabili chiusi, provvisti di telo di copertura o altri contenitori chiusi (es. big-bag);

2.7 il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 d.m. 392/96 e D.Lgs. 95/92; inoltre, dovrà essere evitato lo stoccaggio di rifiuti contaminati da oli nelle aree allo scoperto e soggette al dilavamento delle acque meteoriche;

2.8 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;

2.9 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi;

2.10 le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;

2.11 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento. Inoltre, le operazioni di trasbordo dei rifiuti non devono comportare perdite e fuoriuscite di rifiuti o liquami;

2.12 le aree utilizzate per tutte le operazioni effettuate sui rifiuti devono essere impermeabilizzate e realizzate con idonei materiali, tali aree devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti e inoltre devono essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto; inoltre, è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:
a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti posizionati;
c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature;
d) delle aree di stoccaggio in genere.

2.13 il personale addetto alle operazioni di caricamento, trasporto e di ispezione deve essere edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e, comunque, informato della pericolosità, nonché essere dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contato diretto e l'inalazione;

2.14 le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio delle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, e delle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta; devono altresì essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici. Più in generale le aree di stoccaggio devono essere opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dalle acque meteoriche esterne.

2.15 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.L.vo 152/06 e dal r.r. n. 4 del 24/03/06 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dalle autorità competenti; qualora le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia non fossero collettate alla fognatura, devono essere smaltite come rifiuti speciali; sia effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;

2.16 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione; in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti in stoccaggio;

2.17 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.18 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dal D.L.vo 152/06 e s.m.i., garantendo la contabilizzazione differenziata dei due flussi in ingresso (urbani e speciali); con riferimento alle tempistiche di stoccaggio dei rifiuti ed alla loro successiva destinazione si precisa che:
a - i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13), devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;

b - i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo 12 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;

2.19 l'esercizio dell'impianto è subordinato alla presenza e mantenimento delle seguenti misure precauzionali e di sicurezza:

a) - acquisizione del certificato prevenzione incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente, qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i.; il successivo esercizio è subordinato al rinnovo periodico del certificato prevenzione incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
b) - predisposizione di un apposito "Piano di emergenza interna" (PEI), secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell'art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132; il gestore trasmette al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE). In seguito, il Piano di emergenza interna (PEI) è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante;
c) - installazione di un impianto di videosorveglianza;
d) - installazione di impianto di illuminazione realizzato in conformità alle norme vigenti;
e) - installazione di idonei presidi minimi antincendio (estintori);
f) - la circolazione all'interno dell'impianto sia opportunamente regolamentata con l'adeguata manutenzione della viabilità e della relativa segnaletica;

2.20 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive dal D.L.vo 152/06, art. 269 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative; inoltre la Ditta ha dichiarato che tutti i rifiuti che possono presentarsi nello stato fisico pulverulento vengono conferiti e movimentati già imballati per impedire ogni possibile dispersione di polveri eventualmente legati alle operazioni di carico e scarico.

2.21 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e nel rispetto del D.L.vo 152/06 art. 269 e s.m.i.; per garantire la massima efficienza del sistema di abbattimento degli odori dovranno essere effettuate manutenzioni periodiche degli ugelli nebulizzatori con registrazione degli interventi effettuati su un apposito registro che dovrà essere conservato presso l'impianto e reso disponibile agli Enti di controllo nell'ambito delle attività di competenza.

2.22 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio.

2.23 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della Legge 26/10/1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni; inoltre, l'impatto acustico dovrà essere verificato con le cadenze stabilite nel piano di monitoraggio del presente provvedimento;

2.24 sono fatte salve le condizioni e le prescrizioni di competenza dell'A.T.S. Val Padana, inerenti le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, che possono essere disposte

successivamente, prima o anche durante l'esercizio dell'impianto;

2.25 dovrà essere garantita, con personale e/o mezzi adeguati, la sistematica pulizia dell'area del piazzale e prestata particolare cura alla manutenzione delle pavimentazioni nelle aree di deposito e trattamento rifiuti, dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, e in generale di tutte le componenti del sistema di protezione del suolo e del sottosuolo dal percolamento di sostanze accidentalmente sversate, mediante periodiche verifiche di tenuta statica e idraulica. Almeno semestralmente, dovrà essere effettuata la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione/disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche, e, con cadenza almeno trimestrale, effettuare il monitoraggio relativamente all'integrità delle superfici pavimentate;

2.26 sia pianificata la logistica del conferimento dei rifiuti in ingresso, ottimizzando carichi e percorsi dei mezzi di trasporto, per minimizzare le interferenze con la viabilità locale;

2.27 si adottino macchinari e mezzi di trasporto dotati delle migliori caratteristiche e dotati dei più avanzati presidi disponibili in termini di emissioni;

2.28 la Ditta dovrà inoltre condurre la verifica degli adempimenti inerenti la valutazione e l'applicazione della normativa tecnica ad oggi vigente ivi compresi quelli riferiti ai regolamenti in materia REACH, CLP e POPs.

2.29 la Ditta si deve conformarsi a quanto segue:
• l'accettabilità dei rifiuti in ingresso deve avvenire mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa sarà eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica sarà almeno semestrale; in particolare sarà verificato se recano le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato I, della parte IV, del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;
• la ditta deve redigere, entro 30 giorno dal rilascio dell'autorizzazione, un protocollo di ricezione in ingresso dei rifiuti, in base alla tipologia di rifiuti accettati presso il proprio impianto ed inviarne copia alla scrivente Provincia e all'ARPA Dipartimento di Mantova e Cremona;
• la ditta deve redigere, entro 30 giorno dal rilascio dell'autorizzazione, un protocollo di avvio a recupero/smaltimento in altro impianto, per i casi in cui l'esito delle verifiche analitiche sul prodotto non confermi la cessazione della qualifica di rifiuto ed inviarne copia alla scrivente Provincia e all'ARPA Dipartimento di Mantova e Cremona;

2.30 le operazioni di gestione dei rifiuti devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:
-deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
-deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;
-devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

2.31 Dato che al gestore del servizio della raccolta dei rifiuti urbani compete l'obbligo della verifica ed il controllo del corretto conferimento dei rifiuti negli specifici contenitori, da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al corpo di polizia locale, nel caso in cui la Ditta rilevi anomalie nella composizione dei rifiuti in ingresso provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani, la stessa deve verificare che eventuali conferimenti

provenienti da soggetti terzi che a loro volta effettuano il servizio della raccolta dei rifiuti urbani, attuino verifiche e controlli relativi alla idoneità dei rifiuti conferiti all'impianto. Qualora il gestore dell'impianto verifichi che tali controlli da parte dei soggetti terzi non vengano eseguiti o effettuati in modo non idoneo il Gestore dovrà eseguire direttamente le verifiche e i controlli sulla composizione del rifiuto che riceve in ingresso.
La procedura, che deve essere applicata nel caso sopra riportato, dovrà essere definita nella relazione riguardante il protocollo di ricezione in ingresso dei rifiuti, redatto in base alla tipologia di rifiuti accettati presso l'impianto in oggetto. La relazione deve essere redatta e trasmessa agli enti competenti entro 30 giorno dal rilascio dell'autorizzazione, così come prescritto all'interno dell'atto dirigenziale.

3. **Piani**

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

3.3 Piano di Monitoraggio Ambientale

Il piano di monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato, fatto salvo le prescrizioni in materia di analisi, presenti nei relativi Capitoli 2 e 3 del presente Allegato Tecnico, dovrà essere effettuato nelle modalità esposte nella seguente tabella:

MATRICE AMBIENTALE	TIPO DI ANALISI O INTERVENTO	PARAMETRI DA ANALIZZARE	FREQUENZA DELL'ANALISI	ESECUTORE / RESPONSABILE
Acque di prima e seconda pioggia	**Qualità chimico-fisica**	**Da realizzare secondo le disposizioni previste nel Capitolo 3 relativo allo scarico in pubblica fognatura**		
Rumore	**Valutazione di impatto acustico**	**Rispetto valori limite in funzione della zonizzazione dell'area**	**annuale**	**Tecnico Abilitato**
Aria	**Emissioni in atmosfera**	**Da realizzare secondo le disposizioni previste nell'A.D.** n. PD/1789 del 30/10/2013		
Aria	**Odore**	**NORMA UNI EN 13725/2004**	**annuale**	**Laboratorio esterno**

I dati rilevati dovranno essere trasmessi, con cadenza annuale, agli Enti interessati (Provincia, A.R.P.A. e Comune di Mantova).

Capitolo 2 - Emissioni in atmosfera

Allegato:
Atto del Dirigente n. PD/1789 del 30/10/2013, considerate le seguenti modifiche:
- Punti di "emissione scarsamente rilevante" non più attivi, siglati come:
ESR07, ESR08, ESR09, ESR10, ESR11, ESR 12 e ESR 13
- Nuovi punti di "emissione scarsamente rilevante", siglati come:
ESR24, ESR25 e ESR26
- Punto di "emissione scarsamente rilevante", oggetto di spostamento, siglato come:
ESR23
- Eliminazione Punto di "emissione diffusa", per riorganizzazione degli stoccaggi nell'Area R.46 (nella quale non sono più presenti rifiuti in grado di produrre polvere od odori nelle fasi di conferimento, stoccaggio e carico), siglato come: Ed1
- Eliminazione del punto di emissione, per mancata realizzazione del biofiltro, siglato come: E01
- Punto di "emissione scarsamente rilevante", che risulta essere ancora lo sfiato (a protezione di eventuali sovrapressioni) dell'attuale serbatoio a parete singola, siglato come: ESR06
- Nuovo punto di "emissione diffusa", nell'Area R.01-R.02 dove vengono solte le operazioni di trasferimento dei rifiuti indifferenziati, presidiato da nebulizzatori, siglato come: Ed2

Capitolo 3 - Scarichi delle acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura

Allegati: Nulla Osta dall'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova Provvedimento n. 1093 del 12/09/2019, corredato dal parere del gestore dei servizi idrici integrati TEA Acque S.r.l., ricevuto agli atti provinciali prot. n. 53103 del 12/09/2019.

Capitolo 4 - Certificato Prevenzione Incendi

Allegato: Attestato di rinnovo di conformità antincendio prot. n. 2587 del 05/03/2018- data di scadenza di presentazione del rinnovo il 27/02/2023

Capitolo 5 – Certificato ISO 14001

Allegato: certificato n. 11880C-E, primo rilascio il 14/03/2004 e scadenza il 04/02/2024

Capitolo 6 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico

Allegato: nota della ditta, inviata con il prot. n. 16863 del 04/04/2022, in cui ha allegato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico, dichiarando che, in riferimento all'impianto di gestione rifiuti sito in comune di MANTOVA, Strada SOAVE n. 25:

- in merito alle emissioni in atmosfera, nulla è cambiato rispetto a quanto riportato nel provvedimento "Atto Dirigenziale PD / 734 del 21 giugno 2018";

- in merito alla "Matrice rumore", nulla è cambiato rispetto a quanto valutato in sede di istruttoria per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ex post e riportato nello specifico

provvedimento "Atto Dirigenziale PD / 45 del 15 gennaio 2021" (esclusione dalla procedura di V.I.A.).

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE
n° PD / 1789 30/10/2013

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs n.152/06 e s.m.i.) per l'attività di stazione di trasferimento di R.U. e speciali assimilabili N.P., di piattaforma per la RD (R13, D15) di R.U.P. e N.P., di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di piattaforma (R13, D15) di RU e speciali, P. e N.P."Mantova Ambiente S.r.l." con sede legale nel Comune di Mantova (MN) in Via G. Taliercio n. 3 ed insediamento produttivo nel Comune di Mantova (MN) in Strada Soave n. 25.

Decisione
La Ditta "Mantova Ambiente S.r.l." è autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di gestione della stazione di trasferimento di rifiuti urbani e speciali assimilabili non pericolosi, della piattaforma per la raccolta differenziata con operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali assimilati agli urbani e della piattaforma per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi, presso l'insediamento situato nel Comune di Mantova (MN) in Strada Soave n. 25.

Motivazione
La disamina della richiesta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Contesto di riferimento
Il Sig. Piero Falsina, in qualità di rappresentante legale della Ditta "Mantova Ambiente S.r.l." con sede legale nel Comune di Mantova (MN) in Via G. Taliercio n. 3 ed insediamento produttivo nel Comune di Mantova (MN) in Strada Soave n. 25 ha presentato in data 13/08/2012, in atti provinciali prot. n. 37306 del 13/08/2012, domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/06 e smi per l'attività di gestione della stazione di trasferimento di rifiuti urbani e speciali assimilabili non pericolosi, della piattaforma per la raccolta differenziata con operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali assimilati agli urbani e della piattaforma per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi, integrata con documentazione pervenuta il 28/08/2012 agli atti provinciali con numero di protocollo 38774 del 28/08/2012.

Istruttoria
Il Responsabile del procedimento con nota prot. n. 52422 del 29/11/2012, che costituisce anche avvio formale del procedimento, ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 269 c. 3 del D.Lgs n. 152/06 e smi e dell'art. 14 c. 3 della Legge n. 241/90 e smi per il giorno 07/12/2012.

La Conferenza di Servizi del giorno 07/12/2012 si è conclusa con una richiesta di integrazione alla documentazione tecnica allegata all'istanza.

La Ditta in data 25/01/2013, in atti provinciali prot. n. 4020 del 25/01/2013, ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza.

Il Responsabile del procedimento con nota prot. n. 26754 del 30/05/2013 ha convocato la seconda Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 269 c. 3 del D.Lgs n. 152/06 e smi e dell'art. 14 c. 3 della Legge n. 241/90 e smi per il giorno 07/06/2013.

La Conferenza di Servizi del giorno 07/06/2013 si è conclusa con parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

L'ARPA di Mantova con nota – prot. ARPA n. 80601 del 11/06/2013 – in atti provinciali prot. n. 29581 del 12/06/2013, ha comunicato le valutazioni tecniche effettuate nel corso

dell'istruttoria sul progetto proposto dalla Ditta, esprimendo parere favorevole alla realizzazione del progetto nel rispetto delle condizioni riportate nel parere stesso.

Il Comune di Mantova, in sede di Conferenza di Servizi del 07/06/2013 ha espresso parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera fatte salve le condizioni riportate nel verbale allegato.

L'ASL di Mantova ha partecipato allai Conferenza dei Servizi del 07/12/2012 ed è risultata assente alla Conferenza dei Servizi del 07/12/2012 del 07/06/2013

L'Ente *Corpo Forestale dello Stato - UTB di Verona* ha trasmesso un parere di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale relativamente al SIC/ZPS "Bosco Fontana" Codice IT20B0011, ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, con nota - prot. dell'ente n. 2358 del 03/09/2012 - in atti provinciali prot. n. 41660 del 19/09/2012.

L'Ente *Parco del Mincio* ha trasmesso un parere di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale relativamente al SIC "Ansa e Valli del Mincio" Codice IT20B0017 ed alla ZPS "Valli del Mincio" Codice IT20B0009, ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, con nota - prot. dell'ente n. 4048 del 01/10/2012- in atti provinciali prot. n. 45686 del 17/10/2012.

L'Ente *Parco del Mincio* ha inoltre trasmesso Autorizzazione paesaggistica n. 183/12 per riammodernamento e riordino complessivo dell'impianto di gestione rifiuti sito in Strada Soave n. 25 nel Comuna di Mantova (MN), in atti provinciali prot. n. 88027 del 06/06/2013.

L'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito positivo nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, nei verbali delle conferenze inerenti al procedimento di cui si tratta e nel parere di ARPA allegato che ne costituiscono parte integrante.

Riferimenti normativi e atti di organizzazione interna
Richiamati

1. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "*Norme in materia ambientale*", e in particolare la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. la L. R. 11 dicembre 2006 – n. 24 e s.m.i "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*" i cui artt. 8.2 e 30.6 e 7 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera dal 01/01/2007;
3. la D.G.R. n. 7/11667 del 20/12/2002 allegati 4, 5, 6, 7 e 8; la D.G.R. n. 7/16103 del 23/01/2004; la D.G.R. n. 8/196 del 22/06/2005 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono un riferimento tecnico in quanto individuano prescrizioni specifiche e riferimenti agli impianti di abbattimento da impiegare, quale migliore tecnologia disponibile per il settore di interesse;
4. il DM 5 febbraio 1998 e smi "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22";
5. D.M. Ambiente 12 giugno 2002, n. 161 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate"

6. la D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009 recante "*Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. n. 152/2006). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde. Revoca della d.G.R. n. 21204/2005*";

7. la D.G.R. n. IX/3018 del 15/02/2012 "*Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno*";

8. la D.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012 "*Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D. Lgs. n. 152/06 e smi – Modifica e aggiornamento della D.G.R. n. 7/13943 del 01/08/2003*";

9. la Circolare della Regione Lombardia prot. "*T1.2012.0015030*" del 20/07/2012 "*Disposizioni applicative in materia di emissioni in atmosfera in applicazione della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.*";

10. la L.R. 14 agosto 1999 e smi, n. 16 "*Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A.*" e smi, i cui artt. 3 e 5 dispongono che l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

11. la L.R. 14 agosto 1999 e smi, n. 16 "*Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A.*" e smi, il cui art. 26 comma 3 dispone che le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, ed in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell'ARPA acquisendone il parere;

12. l'art. 107 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e smi;

13. il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n. 56754/2012 del 21/12/2012 di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "*Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia*";

acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'installazione di uno stabilimento nuovo.

AUTORIZZA

La Ditta "Mantova Ambiente S.r.l.", con sede operativa nel Comune di Mantova (MN) in Strada Soave n. 25, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e smi, per l'esercizio dell'attività di attività di gestione della stazione di trasferimento di rifiuti urbani e speciali assimilabili non pericolosi, della piattaforma per la raccolta differenziata con operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali assimilati agli urbani e della piattaforma per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi con le prescrizioni specificate in questo provvedimento, nei verbali delle conferenze inerenti al procedimento e nel parere di ARPA, allegato al presente provvedimento, e fatte salve le norme e le disposizioni in materia di igiene, sanità pubblica e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale e nella planimetria: "*Planimetria autorizzazione rifiuti e punti di emissione*", scala 1:200, n. documento C11136 DG PLA 50, datata Gennaio 2013, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La ditta dovrà:

- predisporre un manuale operativo, comprensivo di tutte le procedure riguardanti la gestione finalizzata al contenimento delle emissioni diffuse di polveri e di odori durante tutte le fasi lavorative svolte nello stabilimento. Il manuale dovrà comprendere anche le procedure per la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i sistemi di aspirazione presenti nello stabilimento, del biofiltro con relativo scrubber a presidio dell'emissione E01 e del sistema di nebulizzazione. La manutenzione del biofiltro dovrà garantire quanto previsto nella scheda tecnica BF.01 della DGR n. IX/3552 del 30/05/2012. Il manuale operativo dovrà essere predisposto alla messa a regime dello stabilimento e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo;
- rispettare i valori limite riportati di seguito per l'emissione convogliata in atmosfera identificata con la sigla E01:
    - 300 U.O./m^3 per la concentrazione di odore espressa in Unità Olfattometriche;
    - 5 mg/Nm^3 sul secco per i composti ridotti dell'azoto espressi come NH3;
    - 2 mg/Nm^3 sul secco per i composti ridotti dello zolfo espressi come H2S;
- Installare un contaore per il gruppo elettrogeno di emergenza.

I quantitativi annui di rifiuti gestiti dalla Ditta e valutati al fine di ottenere una stima previsionale del flusso veicolare ascrivibile all'attività dello stabilimento sono pari a:

37.670 tonn/anno per l'attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli RSU;

12.340 tonn/anno, quale quantitativo stimato in relazione alle quantità effettive transitate nell'anno 2011, per la gestione della piattaforma per la raccolta differenziata con operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali assimilati agli urbani;

3.500 tonn/anno per la gestione della piattaforma per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi.

Salvo diverse specifiche prescrizioni indicate nei verbali e nel parere di ARPA allegato, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e alle emissioni autorizzate, oggetto della domanda.

Caratteristiche delle emissioni

14. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

15. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

15.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, integrazioni e modificazioni.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

15.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento per guasti accidentali;

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

16. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.lgs 152/06 e smi

Criteri di manutenzione

17. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, dei sistemi di abbattimento/trattamento devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

17.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;

17.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

17.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

17.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

la data di effettuazione dell'intervento;
il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
la descrizione sintetica dell'intervento;
l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia

informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, potrà considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

Messa in esercizio e a regime

18. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti o degli impianti oggetto di modifica, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

19. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto nel presente atto, è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,

indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

20. In caso di rinnovo dell'autorizzazione – in assenza di modifiche – di uno stabilimento già attivo, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano difformi rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio i referti analitici, entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione di rinnovo.

Modalità e controllo delle emissioni

21. Entro 20 giorni dalla data di messa a regime, l'esercente è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.

21.1. Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti e abbia l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;

21.2. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate.

22. Le verifiche successive alla messa a regime devono essere eseguite con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.

23. Le caratteristiche degli impianti di abbattimento installati, o di cui si rendesse necessaria la modifica e/o l'installazione ex novo, dovranno essere coerenti con i criteri e le indicazioni D.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012 ed eventuali successive modifiche od integrazioni. A tale scopo dovrà essere tenuta disponibile la documentazione tecnica che ne attesti la conformità.

Metodologia analitica

24. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 e smi o, comunque, dalle norme tecniche disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Si ricorda in ogni caso che:

24.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

24.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati con idonee segnalazioni;

24.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

24.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
portata di aeriforme riferita alle condizioni normali ed espressa in Nm^3/h;
concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h;
temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Molestie olfattive

In caso di molestia olfattiva, segnalata dal sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

Prescrizioni finali

L'autorizzazione ha una durata di 15 anni dal ricevimento della medesima da parte della Ditta "Mantova Ambiente S.r.l." e la domanda di rinnovo dell'atto deve essere presentata all'autorità competente almeno un anno prima della scadenza.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le disposizioni stabilite da altre normative per quanto non previsto dal presente atto.

Il controllo dell'adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni è demandato all'ARPA.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'autorità competente procederà alla diffida ai sensi dell'art. 278 "*Poteri di ordinanza*" del D. Lgs n. 152/06 e smi.

L'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica della copia conforme al soggetto interessato.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato, e inviato in copia al Comune di Mantova (MN), all'ARPA di Mantova ed all'ASL di Mantova.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e smi, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Mantova, 30/10/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Giancarlo Leoni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni

provincia di mantova

Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale
Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia

VERBALE SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 07/12/2012, CONVOCATA AI SENSI DELL'ART. 269, COMMA 3, DEL'D. LGS. 152/06 E DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 241/90 E S. M. I.

OGGETTO: Ditta Mantova Ambiente S.r.l. con sede legale nel Comune di Mantova (MN) in Via G. Taliercio n. 3 - Richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per svolgere attività di gestione della stazione di trasferimento di rifiuti urbani e speciali assimilabili non pericolosi, della piattaforma per la raccolta differenziata con operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali assimilati agli urbani e della piattaforma per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi presso l'insediamento situato nel Comune di Mantova (MN) in Strada Soave n. 25, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. N. 152/06 e s.m.i.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	Dott. Giampaolo Galeazzi
TECNICO ISTRUTTORE:	Ing. Tiziana Colafato

PRESENTI:

PROVINCIA DI MANTOVA ***Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia***	Ing. Tiziana Colafato
COMUNE DI MANTOVA	delegato Dott. Stefano Grandis
ARPA DI MANTOVA	delegato P.I. Renata Lodi
ASL DI MANTOVA	delegato Dr.ssa Caterina Silocchi
DITTA	Direttore Ing. Anzio Negrini

PROVINCIA

Norme di riferimento: Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 e s. m. i.

Premessa

La ditta Mantova Ambiente S.r.l. ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per svolgere presso l'insediamento situato nel Comune di Mantova (MN) in Strada Soave n. 25, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. N. 152/06 e s.m.i. attività di gestione della stazione di trasferimento di rifiuti urbani e speciali assimilabili non pericolosi, della piattaforma per la raccolta differenziata con operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali assimilati agli urbani e della piattaforma per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi, in atti provinciali prot. n. 37306 del 13/08/2012, integrata con documentazione pervenuta il 28/08/2012 agli atti provinciali con numero di protocollo 38774 del 28/08/2012.

Il procedimento è stato avviato con nota provinciale prot. n. 52422 del 29/11/2012.

La ditta è destinataria delle seguenti autorizzazioni per la gestione dei rifiuti:

- Determina della Provincia di Mantova N°. 2.623 del 11/10/07 e successiva Determina N° 21/66 del 20/03/2012 per variante non sostanziale per la gestione della stazione di trasferimento per le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli R.S.U.;
- Determina della Provincia di Mantova N° 3.282/2007 per la gestione della piattaforma raccolta differenziata operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi e speciali assimilati agli urbani;
- Determina della Provincia di Mantova N° 3.155/2010 e successiva Determina per la variante non sostanziale N° 21/56 del 12/03/2012 per la gestione della piattaforma per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Osservazioni

In riferimento alla presenza di siti della Rete Natura 2000 ZPS/SIC più vicini all'insediamento produttivo oggetto dell'intervento," ed all'acquisizione dei relativi pareri in merito alla necessità o meno di espletare una procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, si fa presente che l'Ente Gestore *Corpo Forestale dello Stato* del SIC/ZPS "Bosco Fontana" Codice IT20B0011 ha comunicato con nota in atti provinciali prot. n. 41660 del 19/09/2012 che "accoglie con parere favorevole la procedura di autovalutazione proposta" e che L'Ente Gestore *Parco del Mincio* del SIC "Ansa e Valli del Mincio" Codice IT20B0017 e della ZPS "Valli del Mincio" Codice IT20B0009 ha comunicato con nota in atti provinciali prot. n. 45686 del 17/10/2012 che "non si ritiene necessario attivare la procedura per la valutazione di Incidenza".

Si chiede alla ditta di presentare una planimetria unica, relativa alla gestione di rifiuti ed alle emissioni in atmosfera. In tale planimetria dovranno essere rappresentati graficamente tutti gli elementi, le tabelle e le suddivisioni in aree indicati in Relazione tecnica

In merito alle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi autorizzate con Determina della Provincia di Mantova N° 3.155/2010 e successiva Determina N° 21/56 del 12/03/2012 per variante non sostanziale si chiedono i seguenti chiarimenti:

- confermare che le aree riportate in Relazione Tecnica (pag. 25/26) a), b), c) e d) corrispondano all'edificio R.31, l'area e) alla piazzola di stoccaggio R.46 e l'area f) all'area R.11 destinata alla gestione dei rifiuti sanitari;
- confermare che il dato produttivo di cui si chiede l'autorizzazione sia quello riportato in tabella "Capacità produttiva di progetto" riportata in Relazione Tecnica alle pagg. 5-9.

Si chiede inoltre di fornire il dato relativo alle quantità di rifiuti che transita in ton/anno relativo alla gestione della piattaforma raccolta differenziata per le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi e speciali assimilati agli urbani (autorizzato con Determina della Provincia di Mantova N° 3.282/2007) in riferimento alla tabella in Relazione Tecnica a pag. 4.

COMUNE DI MANTOVA

Si prende atto che per la realizzazione delle opere previste la Ditta ha già richiesto autorizzazione paesaggistica al Parco del Mincio e si chiede alla Ditta di integrare la documentazione richiesta dagli Enti anche con l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Parco del Mincio o in alternativa si richiede alla Provincia di convocare per la prossima Conferenze di Servizi il Parco del Mincio.

Il Comune si riserva di esprimere il parere di competenza nella Conferenza di Servizi conclusiva.

ARPA DI MANTOVA

Concorda con quanto richiesto dagli Enti ed in sede di Conferenza, comunica le sue osservazioni sulla documentazione tecnica e richiede alla Ditta i chiarimenti/le integrazioni di seguito elencati/e che la stessa provvederà anche a trasmettere a tutti gli Enti:

- fornire il valore della superficie totale dello stabilimento, suddivisa tra superficie coperta e scoperta;

- si chiede alla ditta di valutare la possibilità di migliorare le modalità di stoccaggio e di gestione delle diverse tipologie di rifiuti in relazione allo specifico codice CER, alla zona di collocazione dello stesso ed alle tempistiche previste per il trasferimento dei materiali agli impianti idonei al loro smaltimento, ai fini di contenere le emissioni odorigene e di polvere nelle aree da R.41 ad R.49;
- confermare che il sistema di nebulizzazione posto nell'area R.46e sia mobile ed alimentato con acqua di pozzo;
- confermare che nella officina meccanica non siano svolte attività di riparazione degli automezzi con utilizzo di prodotti vernicianti e pulizie meccaniche;
- fornire il consumo di olio lubrificante utilizzato per le lavorazioni meccaniche effettuate sui mezzi della Tea;
- fornire scheda di sicurezza del gas refrigerante utilizzato nel frigorifero;
- fornire i certificati relativi alle prove di tenuta sul serbatoio per lo stoccaggio del gasolio di autotrazione. Si precisa che i serbatoi interrati sono attualmente a doppia parete oppure inseriti in bacini di contenimento;
- ottimizzare il sistema di gestione del sistema chiuso di ricircolo d'acqua dello scrubber, al fine di garantire l'abbattimento dell'ammoniaca;
- confermare il dato della portata in ingresso al biofiltro.

ASL DI MANTOVA

Si concorda e si sottoscrive quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi. In particolare in relazione alla posizione numero 12 dell'elaborato cartografico C11136 DG PLA 03 andranno dettagliate le modalità di stoccaggio e di gestione di alcune tipologie di rifiuti con particolare riferimento ai rifiuti di origine animale. Le emissione dei sistemi di captazione dei fumi dovranno essere portate oltre il colmo del tetto per facilitare la dispersione degli inquinanti.

PARERE FINALE

La Conferenza dei Servizi odierna, preso atto di quanto emerso in sede di discussione, ritiene che la documentazione tecnica fornita dalla Ditta debba essere integrata in base alle richieste sopraesposte.

Del presente verbale è stata data lettura integrale e tutti i soggetti partecipanti ne condividono i contenuti.

Letto firmato e sottoscritto:

Provincia di Mantova _____

Comune di Mantova _____

ARPA di Mantova _____

ASL di Mantova _____

OSSERVAZIONI DITTA

In relazione a quanto richiesto in sede di Conferenza si precisa che:

- l'area di stoccaggio denominata R 49 è scoperta e priva di tettoia e le aree R.47 ed R.48 sono coperte da tettoia;
- le aree riportate in Relazione Tecnica (pag. 25/26) a), b), c) e d) corrispondano all'edificio R.31, l'area e) alla piazzola di stoccaggio R.46 e l'area f) all'area R.11 destinata alla gestione dei rifiuti sanitari;

- è stata presentata la documentazione necessaria per la Valutazione degli aspetti paesistici al Parco del Mincio e la pratica è in fase di valutazione;
- la ditta inoltre si impegna a trasmettere copia dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- nella officina meccanica non sono svolte attività di riparazione degli automezzi con utilizzo di prodotti vernicianti e meccaniche utensili;
- la ditta si impegna a trasmettere copia dell'autorizzazione Paesaggistica all'ottenimento;
- il serbatoio per lo stoccaggio del gasolio di autotrazione è sottoposto annualmente a prova di tenuta per il tramite di messa in pressione certificata da un ente abilitato e sarà sostituito con un serbatoio a norma in fase di attuazione dei lavori di ammodernamento;
- conferma il dato della portata in ingresso al biofiltro.

La Ditta dichiara di voler rinunciare alla gestione di alcune tipologie di rifiuti di cui verrà inviato invierà elenco contestualmente all'invio della documentazione richiesta e si impegna a richiedere il nullaosta alla rinuncia dei suddetti codici per l'adeguamento dell'autorizzazione alla gestione di rifiuti.

La Ditta inoltre si impegna a trasmettere a tutti gli Enti i chiarimenti e le integrazioni richiesti entro il termine di 30 gg dalla data odierna.

Letto, firmato e sottoscritto:

provincia di mantova

Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale
Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia

VERBALE SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 07/06/2013, CONVOCATA AI SENSI DELL'ART. 269, COMMA 3, DEL D. LGS. 152/06 E DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 241/90 E S. M. I.

OGGETTO: Ditta Mantova Ambiente S.r.l. con sede legale nel Comune di Mantova (MN) in Via G. Taliercio n. 3 - Richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per svolgere attività di gestione della stazione di trasferimento di rifiuti urbani e speciali assimilabili non pericolosi, della piattaforma per la raccolta differenziata con operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi e di rifiuti speciali assimilati agli urbani e della piattaforma per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi presso l'insediamento situato nel Comune di Mantova (MN) in Strada Soave n. 25, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. N. 152/06 e s.m.i.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	Dott. Giampaolo Galeazzi
TECNICO ISTRUTTORE:	Ing. Tiziana Colafato

PRESENTI:

PROVINCIA DI MANTOVA ***Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia***	Ing. Tiziana Colafato
COMUNE DI MANTOVA	delegato Dott. Stefano Grandis
ARPA DI MANTOVA	delegato P.I. Renata Lodi
ASL DI MANTOVA	assente
DITTA	Direttore Ing. Anzio Negrini

PROVINCIA

Norme di riferimento: Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 e s. m. i.

Premessa

La ditta Mantova Ambiente S.r.l. ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per svolgere presso l'insediamento situato nel Comune di Mantova (MN) in Strada Soave n. 25, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. N. 152/06 e s.m.i. attività di gestione della stazione di trasferimento di rifiuti urbani e speciali assimilabili non pericolosi, della piattaforma per la raccolta differenziata con operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali assimilati agli urbani e della piattaforma per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi, in atti provinciali prot. n. 37306 del 13/08/2012, integrata con documentazione pervenuta il 28/08/2012 agli atti provinciali con numero di protocollo 38774 del 28/08/2012.

Il procedimento è stato avviato con nota provinciale prot. n. 52422 del 29/11/2012.

La Prima Conferenza dei Servizi del 07/12/2012 si è conclusa con una richiesta di integrazione alla documentazione tecnica allegata all'istanza.

La ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla sopraccitata Conferenza dei Servizi del 07/12/2012, in data 25/01/2013, in atti provinciali prot. n. 4020 del 25/01/2013.

Osservazioni

Si prende atto che:

- il Parco del Mincio ha rilasciato alla Ditta "Autorizzazione Paesaggistica n. 183/12" per il riammodernamento ed il riordino complessivo dell'impianto di gestione rifiuti sito in Strada Soave n. 25 nel Comune di Mantova, in atti provinciali prot. n. 28027 del 06/06/2013;
- la ditta ha illustrato la proposta di utilizzo in via temporanea dell'Area R49 per le operazioni di trasferimento dei rifiuti solidi urbani e/o residuo della raccolta domiciliare (codice CER 200301) durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento della stazione di trasferimento (area R01 ed area R02).

Si chiede inoltre alla Ditta di dichiarare che i quantitativi annui massimi da autorizzare per le emissioni in atmosfera siano congruenti con i quantitativi già autorizzati per la gestione dei rifiuti.

COMUNE DI MANTOVA

Esprime parere favorevole alle emissioni in atmosfera della ditta fatto salvo che:

a) i camini dovranno rispettare le caratteristiche indicate nell'art. 2.5.6 del regolamento di igiene del Comune;
b) la realizzazione di eventuali interventi edilizi riconducibili all'art. 27 della Legge Regionale 12/2005 è soggetta a richiesta di Permesso a Costruire o atto equipollente.

In relazione all'eventuale adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, si segnala che considerato che l'impianto dovrà raccogliere i rifiuti provenienti anche da altri Comuni oltre al Comune di Mantova, le competenze all'emanazione dell'atto dovranno essere chiarite

ARPA DI MANTOVA

Concorda con quanto richiesto dalla Provincia e richiede alla Ditta di confermare che il quantitativo annuo massimo di rifiuti relativo operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi sia di 3.500 t/anno

Inoltre comunica le osservazioni sulla documentazione tecnica, ed esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione precisando che le valutazioni finali esposte nel corso della conferenza saranno formalizzate e trasmesse mediante l'invio di una nota all'Autorità Competente.

ASL DI MANTOVA

Assente

PARERE FINALE

La Conferenza dei Servizi odierna, preso atto di quanto emerso in sede di discussione, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e delle prescrizioni specifiche riportate nell'atto dirigenziale che sarà approvato dalla Provincia di Mantova sulla base dell'istruttoria condotta dalla Conferenza Servizi.

La stesura dell'atto autorizzativo avverrà dopo la ricezione della nota finale dell'ARPA relativa alle valutazioni esposte nella Conferenza di Servizi e dopo l'espressione del parere ASL per quanto di propria competenza, anche in relazione con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17 della L. 241/90 e smi relativamente all'obbligo di acquisizione delle valutazioni tecniche.

Del presente verbale è stata data lettura integrale e tutti i soggetti partecipanti ne condividono i contenuti.

Letto firmato e sottoscritto:

Provincia di Mantova

Comune di Mantova

ARPA di Mantova

OSSERVAZIONI DITTA

In relazione a quanto richiesto in sede di Conferenza si precisa che i quantitativi annui massimi da autorizzare per le emissioni in atmosfera sono congruenti con i quantitativi già autorizzati per la gestione dei rifiuti e nel dettaglio:

- per gestione della piattaforma della raccolta differenziata con operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi e di rifiuti speciali assimilati agli urbani è pari a 12.340 tonn/anno;
- per la gestione della piattaforma per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi è pari a 3.500 tonn/anno.

Letto, firmato e sottoscritto:

ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Mantova
U.O. Attività Produttive e Controlli

PEC

Provincia di Mantova
Ente: P_mn AOO: AOO1
Prot: (A) 2013/0029581 del 12/06/13
Class: 14.02.02

Attesto, ai sensi dell' art. 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, che la sopraestesa copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma digitale da DR. LOREDANO FUSARI, composta di n. 6 facciate fogli, è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale conservato presso la Provincia di Mantova.
Il Funzionario Colombo

Spettabile

PROVINCIA DI MANTOVA - SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA - UFFICIO ARIA VIA DON MARAGLIO N.4 46100 MANTOVA (MN) Email: provinciadimantova@legalmail.it

Oggetto : Ditta "MANTOVA AMBIENTE Srl" con sede legale nel Comune di Mantova in Via G. Taliercio n.3. Richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per l'insediamento situato nel Comune di Mantova in Via Soave n.25, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

In allegato si trasmette il parere finale relativo al procedimento di cui all'oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dr. Loredano Fusari

Allegati:
File MANTOVA_AMBIENTE_SOAVE.doc

Responsabile del procedimento: Dr. Loredano Fusari, tel.03764690297, e-mail: l.fusari@arpalombardia.it
Istruttore: Tecnico U.O.APC Renata Lodi.

PROVINCIA DI MANTOVA

PROVINCIA DI MANTOVA

ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Mantova

Prot. Gen. n°

MANTOVA lì 07/06/2013

Classe 7.5
Pratica n.2013.8.48.108

Spett.le Provincia di Mantova
Settore Ambiente,
Pianificazione Territoriale,
Autorità Portuale,
Servizio Inquinamento e
Piano Rifiuti, Energia
Ufficio Aria
Via Don Maraglio, 4
46100 MANTOVA

OGGETTO: Ditta "MANTOVA AMBIENTE Srl" con sede legale nel Comune di Mantova in Via G. Taliercio n.3. Richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per svolgere presso l'insediamento situato nel Comune di Mantova in Via Soave n.25, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. attività di:

- stazione di trasferimento di rifiuti urbani e speciali assimilabili non pericolosi;
- piattaforma per la raccolta differenziata – operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
- piattaforma per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali ed urbani pericolosi e non pericolosi.

La Ditta ha presentato la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento situato nel Comune di Mantova, in via Soave n.25 presso il quale si svolgono le operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Documentazione di riferimento:

- ✓ Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. art. 269 inviata in data 10/08/2012 e pervenuta il 13/08/2012 in atti del Dipartimento prot. n. 113252;
- ✓ Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. art. 269 per l'impianto di Soave, 25 a Mantova. Trasmissione di pagina mancante nella domanda già presentata in data 13/08/2012 prot. Mantova Ambiente n. 2.750 – ARPA prot.n.118506 del 28/08/2012;
- ✓ Verbale CdS del 07/12/2012 – ARPA prot.n.171376 del 07/12/2012;
- ✓ Integrazione documentale e risposta ai chiarimenti richiesti con la CdS del 07/12/2012 trasmessa in data 24/01/2013 con prot.n.221 – ARPA prot.n.11487 del 25/01/2013;
- ✓ Verbale CdS del 07/06/2013 – ARPA prot.n.78803 del 07/06/2013.

Dall'esame del progetto relativo all'intervento di ammordenamento e riordino complessivo dell'impianto di gestione rifiuti, si osserva quanto di seguito riportato.

- ❖ Il sito produttivo è censito catastalmente al foglio n°2 mappale n°28 del Comune di Mantova;
- ❖ Lo stabilimento si estende su una superficie totale di 20.390 m^2 di cui 3.800 m^2 coperti e 16.950 m^2 scoperti;
- ❖ Il sito produttivo è attivo per 14 h/g suddivise in n.2 turni giornalieri di 7 h ciascuno e per 312 gg/a;
- ❖ L'attività di gestione dei rifiuti svolta presso l'insediamento produttivo è autorizzata con:

- Determinazione Provinciale n. 2.623 del 11/10/07 e successiva Determinazione n°21/66 del 20/03/21012 per variante non sostanziale relativa alla gestione della stazione di trasferimento per le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli RSU;
- Determinazione Provinciale n.3.282/2007 per la gestione della piattaforma raccolta differenziata operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi e speciali assimilabili agli urbani;
- Determinazione Provinciale n.3.155/2010 e successiva Determina n°21/56 del 12/03/2012 per variante non sostanziale relativa alla gestione della piattaforma per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

- Il progetto di ammordenamento e riordino comporterà modifiche relative alla piattaforma dei rifiuti urbani di cui alla determinazione n.3282/07, nello specifico per ciò che concerne:

1. lo spostamento di alcune aree di stoccaggio di specifici rifiuti;
2. alcune variazioni dei quantitativi su specifici codici CER (senza nessuna variazione relativa dei quantitativi massimi stoccabili per ogni area funzionale ed in totale);
3. l'inserimento di un nuovo codice rifiuto identificato con CER 150111*(bombolette spray).

- La capacità produttiva di progetto suddivisa nelle diverse operazioni svolte presso le aree funzionali dello stabilimento sarà la seguente:

- movimentazione rifiuti (ingresso/uscita) pari a 37.670 t/a relativa alla stazione di trasferimento di cui alla Determinazione Provinciale n.2623/2007 e successiva n.21/66 del 20/03/2012;
- movimentazione rifiuti (ingresso/uscita) pari a 12.340 t/a relativa alla piattaforma di cui alla Determinazione Provinciale n.3.282/2007;
- movimentazione rifiuti (ingresso/uscita) pari a 3.500 t/a relativa alla piattaforma di cui alla Determinazione Provinciale n.3.155/2010.

- Le tipologie dei rifiuti, distinte nei diversi codici CER, le quantità massime stoccabili e le modalità di stoccaggio/deposito eseguite per ciascuna tipologia, suddivise nelle diverse aree funzionali componenti lo stabilimento, sono riportate nella planimetria aggiornata del gennaio 2013 prima emissione;
- Le fasi lavorative svolte specificatamente sui rifiuti sono:

- Ricezione, controllo e verifica del carico con pesatura dello stesso, deposito in area dedicata, avvio al recupero /smaltimento finale, carico automezzi e pesatura rifiuti in uscita con predisposizione della documentazione che accompagna il trasporto degli stessi;

- Presso lo stabilimento vengono, inoltre, svolte le seguenti attività:

- ricovero, lavaggio e manutenzione dei mezzi ed attrezzature;
- rifornimento gasolio per autotrazione e per i mezzi d'opera aziendale con sistema di distribuzione e stoccaggio mediante serbatoio con capacità di 15 m^3. Le prove di tenuta eseguite negli anni 2011 e 2012 hanno avuto esito positivo. La ditta comunica che durante i lavori eseguiti per la posa del biofiltro, provvederà a sostituire il serbatoio con un contenitore a doppia parete della medesima capacità;
- stoccaggio e manutenzione contenitori stradali per rifiuti;
- stoccaggio del sale per i servizi di salatura antighiaccio delle strade;
- attività di manutenzione dei mezzi di tutte le aziende del Gruppo TEA con officina di riparazione meccanica mezzi pesanti di Mantova Ambiente ed attrezzature di lavoro al servizio dello stabilimento con banco di saldatura. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono pianificati, organizzati e registrati;
- officina di riparazione autoveicoli leggeri;
- autolavaggio.

- Per la fornitura di energia elettrica in situazioni di emergenza è previsto l'impiego di un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio con serbatoio incorporato e potenza termica nominale di circa 220 kW.

- Nello stabilimento sono installati impianti termici di tipo civile ad uso riscaldamento locali oppure per produzione di acqua calda sanitaria alimentati a metano.

- Le emissioni prodotte dalle principali attività saranno le seguenti:

a) Movimentazione e stoccaggio dei rifiuti indifferenziati presso la stazione di trasferimento (R.01 – R.02 - R.03) costituita da una platea completamente tamponata e dotata di due portoni di accesso ad impacchettamento rapido con potere fonoisolante. All'interno del fabbricato, in aderenza alla copertura saranno posate le tubazioni in acciaio inossidabile con le relative derivazioni adibite all'aspirazione e convogliamento dell'aria presente nella stazione ad una torre di umidificazione ad acqua e ad un biolfiltro dotato di copertura. Il sistema di aspirazione garantirà la depressione all'interno del fabbricato, assicurando il tal modo un controllo completo delle emissioni di odori, vapori e polveri che si produrranno nelle aree contraddistinte con R.01 – R.02 e R.03. Tale emissione presidiata dal biofiltro verrà identificata con la sigla E01 con portata di 20.400 Nm^3/h (nominale del ventilatore pari a 25.000 m^3/h), temperatura di 30°C ed altezza dello sbocco in atmosfera a 3,5 m dal p.c.;

b) operazioni di riconfezionamento del contenitore ammalorato (definita d'emergenza) eseguite presso postazione dotata di estrattore con portata di 1580 Nm^3/h. Il collettore di evacuazione raggiunge in altezza il tetto del locale ed è installato a filo marciapiede presso la parete Ovest del fabbricato R.31. La postazione, con cappa sovrastante, sarà dotata di parziale tamponatura ad L per ridurre la dispersione degli inquinanti;

c) movimentazione rifiuti nell'area funzionale R46.e. Le emissioni di tipo diffuso (Ed1) caratterizzate dalla presenza di odori e polveri, che si possono potenzialmente produrre durante le operazioni di scarico dei mezzi di trasporto, verranno contenute dal sistema di nebulizzazione ad acqua di tipo mobile carrellato coma da scheda allegata al documento C11136-DA-RELR55;

d) stoccaggio rifiuti in area R.11/f ed eventuale manipolazione per re-imballaggio degli stessi in area R.11. Nel locale R.11 e nella cella frigorifera R.11/f è prevista l'installazione di lampade UV per sterilizzare l'aria degli ambienti. Nel locale è prevista l'installazione di un torrino T02 per l'estrazione forzata dell'aria quando si è in presenza di un operatore;

e) lavaggio automezzi con sistema di captazione ed evacuazione dei gas di scarico dei mezzi di trasporto (ESR19). Il lavaggio degli automezzi si avvale di una idropulitrice a vapore alimentata a gasolio (emissione ESR20);

f) officina mezzi pesanti e leggeri con sistemi di aspirazione ed evacuazione dei gas di scarico degli automezzi in riparazione con marmitta verticale (ESR08 – ESR10) e con marmitta orizzontale (ESR07 – ESR11 – ESR14). Nel locale officina non si svolgono operazioni di verniciatura e di pulizia meccanica;

g) operazioni di saldatura eseguita occasionalmente per piccoli interventi di manutenzione/messa in sicurezza sulle attrezzatture al servizio dello stabilimento. L'emissione derivante dalla saldatura sarà captata e convogliata in atmosfera tramite il punto identificato con la sigla ESR22 (portata di 3000 m^3/h);

h) gruppo elettrogeno d'emergenza alimentato a gasolio. Il suo funzionamento è stato previsto per 8 ore all'anno.

Tutto ciò premesso, si esprime per quanto di competenza <u>parere favorevole</u> per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento, precisando quanto di seguito riportato:

1. gli interventi di ammordenamento e riordino dovranno essere realizzati nel rispetto delle vigenti normative di settore;
2. nel periodo transitorio, il gestore dovrà assicurare la predisposizione di tutti gli accorgimenti strutturali e gestionali idonei per il massimo contenimento delle emissioni diffuse di polveri ed odori;
3. la gestione di tutte le fasi di lavorative che compongono le diverse attività svolte presso lo stabilimento devono essere condotte nel rispetto delle modalità previste nel progetto;
4. si propone la predisposizione di un manuale operativo, comprensivo di tutte le procedure riguardanti la gestione finalizzata al contenimento delle emissioni diffuse di polveri e di odori durante tutte le fasi lavorative svolte nello stabilimento. Il manuale dovrà comprendere anche le procedure per la

gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i sistemi di aspirazione presenti nello stabilimento, del biofiltro con relativo scrubber a presidio dell'emissione E01 e del sistema di nebulizzazione. Si precisa che la manutenzione del biofiltro dovrà garantire quanto previsto nella scheda tecnica BF.01 della DGR n. IX/3552 del 30/05/2012. Il manuale operativo dovrà essere predisposto alla messa a regime dello stabilimento e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo;

5. dovrà essere predisposto un registro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con indicazione della data, dell'ora, della durata, del tipo d'intervento, dei dati rilevati e dell'esito dell'intervento stesso su tutte le parti dell'impianto: apparecchiature, sistemi di captazione ed aspirazione compresi gli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera. Il registro, dove riportare gli interventi di manutenzione degli impianti e le interruzioni degli stessi, dovrà essere formulato secondo lo schema riportato in appendice n°2 e 3 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs n°152 del 3/4/2006 e s.m.i. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo;
6. qualunque interruzione nell'esercizio del sistema di nebulizzazione necessaria per la sua manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti sistemi di riserva, comporta la sospensione dell'attività, dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio. L'esercizio dell'attività potrà riprendere solo dopo il ripristino dell'efficienza di abbattimento del sistema;
7. il sistema di abbattimento posto a presidio dell'emissione E01 dovrà essere conforme ai requisiti minimi previsti nella scheda specifica della DGR n.IX/3552 del 30/05/2012. La scheda tecnica attestante la conformità dell'impianto ai requisiti minimi indicati nella delibera regionale dovranno essere tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo;
8. per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri durante la movimentazione dei rifiuti dovranno essere adottati i criteri previsti nella parte I dell'allegato V alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
9. le emissioni derivanti dai gas di scarico degli automezzi, dall'attività di manutenzione degli stessi (officina mezzi pesanti e leggeri) e dal lavaggio sono da considerarsi scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
10. l'attività di saldatura svolta occasionalmente è da considerasi attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per effetto di quanto stabilito nell'allegato tecnico n.30 del D.d.s. 6/8/2009 n.8213;
11. l'attività eseguita in emergenza per il riconfezionamento del contenitore ammalorato, si può ritenere del tutto occasionale e quindi non assoggettata a specifici valori limite di emissione. Si propone l'installazione di un contaore e si precisa che il gestore dovrà garantire lo svolgimento dell'operazione suddetta secondo buona tecnica e con criteri adeguati a contenere la dispersione degli inquinanti;
12. il gruppo elettrogeno risulta in elenco fra le attività in deroga di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e l'effluente prodotto non dovrà rispettare specifici valori limite all'emissione. Si propone l'installazione di un contaore;
13. il gasolio utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche merceologiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1 dell'allegato X alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed in particolare dovrà contenere un tenore di zolfo $\leq$ a 0,10 % (m/m);
14. gli impianti termici civili sono disciplinati dal Titolo II della parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
15. per l'emissione convogliata in atmosfera identificata con la sigla E01, si propongono i seguenti valori limite:

- 300 U.O./m^3 per la concentrazione di odore espressa in Unità Olfattometriche;
- 5 mg/Nm^3 sul secco per i composti ridotti dell'azoto espressi come NH_3;
- 2 mg/Nm^3 sul secco per i composti ridotti dello zolfo espressi come H_2S;

16. le campagne di misura per la determinazione della concentrazione di odore in emissione dal biofiltro e nell'aria ambiente all'intorno dello stabilimento dovranno essere condotte in conformità alla norma UNI EN 17025/2004. Il piano di monitoraggio dovrà essere concordato con gli Enti preposti e le campagne di misura dovranno essere eseguite con frequenza semestrale (estate ed inverno);
17. sono fatte salve le osservazioni/condizioni previste dagli altri Enti in applicazione della normativa di competenza;
18. per le emissioni a carattere odorigeno e più in generale per gli episodi di molestia olfattiva segnalati dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la ditta dovrà concordare con le autorità

competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento dell'attività), anche conformemente a quanto previsto dalla DGR n.3018 del 15/02/2012.

Distinti saluti

Il Dirigente U.O.
Dr. Loredano Fusari

Responsabile del procedimento: Dr. Loredano Fusari
Pratica trattata da: Tecnico U.O.TAP. - Renata Lodi.

PROVINCIA DI MANTOVA

Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova

Inviata tramite p.e.c.

Prot.: (n. del Provvedimento)

Mantova, (data della PEC)

Spett.le

Autorità competente
Provincia di Mantova
Via Principe Amedeo 30 - 32

46100 Mantova

OGGETTO: nulla osta all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura da inserire nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. richiesta dalla ditta **"Mantova Ambiente S.r.l."**, per l'insediamento produttivo posto a Mantova (MN) in Strada Soave, 25.

Io sottoscritto Ing. Francesco Peri, Direttore dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Mantova in forza della delibera n.19 del 27/12/2012 del C.d.A., in qualità di responsabile del provvedimento finale ai sensi dell'art. 5 della legge n.241 del 7.8.1990 e s.m.i.

trasmetto

il nulla osta, di cui all'oggetto, contenuto nell'allegato file "NULLA OSTA istanza ai sensi art 208 ditta Mantova Ambiente S.r.l.", per quanto di competenza;

attesto

che il suddetto nulla osta denominato "PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE prot. n° 1093 del 12 settembre 2019", è copia conforme su supporto informatico del documento analogico originale agli atti di quest'ufficio.

Il Direttore
Ing. Francesco Peri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

All. n°1

Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE prot. n° 1093 del 12 settembre 2019

OGGETTO: nulla osta all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai fini dell'inclusione nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. richiesta dalla ditta: **"Mantova Ambiente S.r.l."**, stabilimento di **Mantova (MN)** in **Strada Soave, 25**.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI AMBITO

(in forza della delibera n.19 del 27/12/2012 del C.d.A.
dell'azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova)

In qualità di responsabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n.241 del 7.8.1990 e s.m.i.;

VISTA l'istanza presentata in data 24/05/19 dalla signora Bertolasi Ivana in qualità di amministratore delegato della ditta: "Mantova Ambiente S.r.l.", con sede legale a Mantova (MN) in Via Taliercio, 3 (P.IVA 02168280209), conservata nella pratica interna n°43/2019, tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui all'oggetto per l'insediamento ubicato a Mantova (MN) in Strada Soave, 25;

CONSIDERATO che in data 14/04/17 la ditta ha presentato istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di variante non sostanziale e rinnovo dell'Autorizzazione Unica n° PD/1391 del 2016 e questo Ufficio d'Ambito ha espresso il proprio nulla osta allo scarico in fognatura con prot. n.60 del 2018;

TENUTO CONTO che la Provincia di Mantova ha approvato la variante non sostanziale ma, con comunicazione del 06/06/18, ha sospeso il rinnovo dell'Autorizzazione Unica in quanto non autorizzabile la realizzazione del bacino di laminazione costituente elemento necessario dell'ipotesi di adeguamento della gestione delle acque reflue e pertanto la ditta ha provveduto a rivalutare l'intero progetto presentando una variante allo stesso per la gestione delle acque reflue;

CONSIDERATO, quindi, che nell'istanza viene chiesto, in particolare, l'approvazione del nuovo progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti all'insediamento di cui all'Autorizzazione Unica ex art.208 del D.Lgs 52/2006 e s.m.i. rilasciata con Atto Dirigenziale n° P.D./1391 del 06/09/16 e alla successiva variante n° P.D. 734 del 21/06/18;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla disamina della richiesta e della documentazione presentata dalla ditta, per quanto di competenza di questo Ufficio d'Ambito, e al rilascio di un

nuovo provvedimento che annulla e sostituisce il precedente Nulla Osta prot. n.60 del 22/01/2018;

TENUTO CONTO che nell'insediamento in oggetto:
- le aree scolanti sono pertinenti la seguente attività oggetto di autorizzazione: "Centro raccolta rifiuti urbani";
- è presente uno scarico in fognatura di acque reflue industriali, di prima e seconda pioggia e meteoriche, così come definite dalla normativa in vigore;
- è inoltre presente una rete di raccolta e scarico in fognatura di acque reflue domestiche, così come definite dalla normativa in vigore. Tali acque sono sempre ammesse nelle reti fognarie, così come stabilito dagli artt. 107 co.2 e 124 co.4 del D.Lgs n° 152/2006, fatto salvo il rispetto dei regolamenti emanati dal soggetto gestore del S.I.I. e dall'Ufficio d'Ambito;

CONSIDERATO che le acque reflue industriali risultano decadenti, in particolare, dal lavaggio automezzi e vengono scaricate in pubblica fognatura dopo essere state trattate in apposito impianto costituito da:
- grigliatura, decantazione e disoleazione;

CONSIDERATO che le acque reflue di prima e seconda pioggia sono generate dal dilavamento delle aree scoperte stradali utilizzate per il parcheggio, il transito e la manovra dei mezzi aziendali, dei mezzi privati dei dipendenti e del pubblico che conferisce i rifiuti alla piattaforma della raccolta differenziata dell'insediamento in esame e sono convogliate in pubblica fognatura con le seguenti modalità:
- le acque di prima pioggia vengono separate dalle successive, trattate in apposito impianto costituito da:
  - pozzetto scolmatore, vasca di accumulo (adeguata alla superficie ai sensi della normativa regionale), sedimentatore, disoleatore con separatore costituito da pacchi lamellari a coalescenza, pozzetto finale di campionamento,

  ed infine scaricate nella rete fognaria;
- le acque di seconda pioggia, una volta uscite dal pozzetto scolmatore, vengono trattate in apposito impianto in continuo dotato di decantazione dei solidi e disoleazione ed infine scaricate nella rete fognaria;

TENUTO CONTO inoltre che, in ragione dell'attività svolta dall'azienda, dell'utilizzo dei piazzali e dello stoccaggio/accatastamento sugli stessi dei materiali di cui all'art.3, co. 3 r.r. n.4/2006, lo scarico delle acque di seconda pioggia è assoggettato, in particolare, al combinato disposto del r.r. n.4/2006 e della D.g.r. 21/6/2006 n.8/2772;

CONSIDERATO che le acque reflue meteoriche sono generate dal dilavamento delle aree di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti, dall'area prospiciente l'officina mezzi pesanti e dalla tettoia di trasbordo dei rifiuti con nastro trasportatore dell'insediamento in esame e sono scaricate in pubblica fognatura dopo essere state tutte trattate in apposito impianto in continuo dotato di vasca di decantazione/laminazione, pozzetto di calma, sedimentatore, disoleatore con separatore costituito da pacchi lamellari a coalescenza, pozzetto finale di campionamento;

TENUTO CONTO infine che, sulla base della documentazione presentata ed acquisita, risultano scaricati in fognatura, come valore medio, i seguenti volumi:
- acque di processo: **1.352 mc/anno**
- acque di prima pioggia: **2.180 mc/anno**
- acque di seconda pioggia: **6.622 mc/anno**
- acque meteoriche: **1.273 mc/anno**

VALUTATI nel loro complesso, premesso quanto sopra, sia il processo di formazione dei reflui che i sistemi di raccolta, di trattamento e di scarico in fognatura degli stessi nonché i volumi scaricati;

VISTO il "Regolamento di fognatura dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova" e tenuto conto, per quanto non in contrasto con il suddetto regolamento, delle ulteriori norme tecniche adottate dal gestore del s.i.i. TEA acque Srl, fatto salvo il rispetto della normativa in vigore;

VISTE le seguenti norme:

- D. Lgs n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare la parte terza;
- D.P.R. del 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Legge Regionale n° 26 del 12 dicembre 2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n° 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26";
- Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n° 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 8/2772 del 21 giugno 2006;

VISTO inoltre il Protocollo d'Intesa stipulato con A.R.P.A. Lombardia – dipartimento di Mantova, approvato con delibera del C.d.A. n.10 in data 8/10/2012.

VISTO il parere favorevole espresso dal gestore del s.i.i. TEA acque Srl, pervenuto in data 26/08/19, relativamente allo scarico in fognatura delle acque reflue industriali, di prima e seconda pioggia e meteoriche;

TENUTO conto di tutto quanto sopra premesso e ritenuto di poter procedere al rilascio del provvedimento, fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, il sottoscritto dichiara concluso il procedimento ed esprime, per quanto di competenza, il proprio

N U L L A O S T A

all'inclusione nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le acque reflue "industriali, di prima e seconda pioggia e meteoriche", provenienti dall'insediamento ubicato a Mantova (MN) in Strada Soave, 25, le cui aree scolanti sono funzionali alla seguente attività: "Centro raccolta rifiuti urbani";
- le acque reflue "industriali, di prima e seconda pioggia e meteoriche" autorizzate con il presente provvedimento risultano derivanti rispettivamente dal lavaggio automezzi, dalle

aree scoperte stradali e dalle aree di stoccaggio/movimentazione rifiuti e officina mezzi pesanti, con esclusione pertanto di ogni altra provenienza;

- a favore della ditta: "Mantova Ambiente S.r.l." con sede legale a Mantova (MN) in Via Taliercio, 3, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- nel seguente punto di scarico: pubblica fognatura posta in Via Guastalla a Mantova (MN);

La concessione del nulla osta impone il rispetto dei contenuti del presente provvedimento ed in particolare delle seguenti prescrizioni, fermo restando che, per tutto quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione le norme in vigore:

Prescrizioni:

a) **obbligo** del rispetto, per tutti gli scarichi in fognatura, dei valori limite di emissione previsti nelle tabelle 3 e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il rispetto di tali valori limite di emissione non può essere ottenuto in alcun caso mediante diluizione con acqua prelevata per tale scopo così come previsto al co. 5 dell'art.101 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;

b) obbligo di mantenere funzionanti ed efficienti, nel loro complesso, i sistemi di raccolta e trattamento dei reflui;

c) **obbligo** di osservare le prescrizioni e i contenuti riportati nel presente nulla osta e nel parere rilasciato dal gestore del s.i.i. TEA acque Srl, **allegato** in copia al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento al regime degli autocontrolli e al conta litri;

d) **obbligo** di concordare con il gestore del s.i.i. TEA acque Srl, se non già determinate, le modalità di allaccio e le portate massime scaricabili di tutti i reflui confluenti in fognatura;

e) con riferimento alla deliberazione ARERA n.665/2017, con la quale è stato approvato il "Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI)" che nel Titolo 4 dell'Allegato A ha adottato i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria delle utenze industriali, si intendono specificamente approvati i limiti allo scarico per i seguenti parametri:
   . COD fino a 500 mg/l
   . SST (Solidi Sospesi Totali) fino a 200 mg/l
   . N tot fino a 60 mg/l
   . P tot fino a 10 mg/l

f) **obbligo** di mantenere accessibili, ispezionabili e correttamente funzionanti i pozzetti di prelievo delle acque reflue industriali, di prima e seconda pioggia e meteoriche denominati rispettivamente "L1", "PP3", "SP6" e "R1", così come identificati nella planimetria conservata in atti, ai fini del controllo e dell'effettuazione dei campionamenti di legge;

g) **obbligo** del titolare dello scarico, ai sensi della normativa in vigore, di consentire alle autorità competenti ai controlli compreso il gestore del s.i.i. TEA acque Srl, sia l'accesso agli insediamenti oggetto di verifica, sia le attività necessarie all'accertamento: del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori, della normativa in vigore, delle condizioni che danno luogo alla formazione dei reflui e degli scarichi;

h) **obbligo** di comunicare preventivamente alle autorità competenti e con le modalità di legge, ogni mutamento che si intende realizzare nell'insediamento rispetto alle condizioni tecniche, produttive e amministrative dichiarate al momento della presentazione dell'istanza;

i) **le prescrizioni** e i contenuti del presente nulla-osta potranno essere modificati o integrati per necessità legate al servizio idrico, anche su indicazione del gestore del s.i.i., per necessità di natura tecnica oltre che in tutti gli altri casi introdotti dalla legge.

Si informa la Ditta che il presente nulla osta opera esclusivamente all'interno dell'Autorizzazione Unica ex art.208 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i rilasciata dall'Autorità competente. L'Autorizzazione Unica, una volta notificata, revoca e sostituisce qualsiasi precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata in forma tacita od espressa;

Si informa la Ditta, infine, che i tecnici dell'ente gestore addetti al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, così come previsto dall'art.36 del "Regolamento di fognatura dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova", assumono, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 del codice penale;

Il Direttore
Ing. Francesco Peri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Teaacque

Mantova, 23 agosto 2019

Prot. n. 1989

Spett.
Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova
Piazza Sordello , 43
Mantova, 46100 MN

Oggetto: Richiesta Autorizzazione allo scarico acque di processo e prima e seconda pioggia e acque meteoriche da impianto fognario della ditta Mantova Ambiente srl posto in strada Soave, 25 – Comune di Mantova.

Di seguito il parere della società.

Richiedente:	Bertolasi Ivana – Legale Rappresentante
Sede legale Ditta:	Mantova – via Taliercio 3
Insediamento produttivo:	Mantova – strada Soave 25
Tipologia acque di scarico:	Acque di processo derivanti da autolavaggio, prima e seconda pioggia e meteoriche di dilavamento.
Depuratore afferente:	Depuratore di Mantova.

Lo scarico deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'impianto vada soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o in caso di modifiche dell'impianto fognario, variazioni della tipologia degli scarichi;
2. deve essere comunicato a Tea Acque srl ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime o dei prodotti utilizzati;
3. deve essere rispettato quanto prescritto nel "Regolamento di fognàtura dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova" del 22/12/2015, approvato dalla Provincia di Mantova con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 24/11/2016;
4. devono essere rispettati in via continuativa tutti i valori limite dei parametri di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 per scarico in pubblica fognatura D.Lgs. 152/06 e successive modiche ed integrazioni;

Tea Acque s.r.l.
Soggetta a direzione
e coordinamento di Tea s.p.a.

via Taliercio, 3
46100 Mantova

tel. 0376 412.1
fax 0376 412.498

C.S. € 3.050.000,00 i.v.
C.F. P.I. R.I. 02119870208
REA CCIAA MN 225587
teacque@legalmail.it
www.cometea.it

5. il pozzetto fiscale di campionamento dei reflui a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, denominato in planimetria "PP3", deve essere accessibile e ne deve essere controllata la corretta funzionalità;
6. al fine di verificare la qualità del refluo scaricato una volta all'anno deve essere presentato a Tea Acque s.r.l. un certificato di analisi chimica rappresentativo della qualità delle acque reflue scaricate nell'arco dell'anno. Devono essere verificati i seguenti parametri: pH, temperatura, materiali grossolani, SST, BOD5, COD, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, solfati, mercurio, cadmio, nichel, cromo, rame, ferro, piombo, zinco, solventi clorurati, cloruri, idrocarburi totali, solventi aromatici, tensioattivi, grassi e oli vegetali/animali delle acque prelevate al pozzetto fiscale di campionamento;
7. ogni anno devono essere comunicati a Tea Acque srl i seguenti dati riferiti al contalitri delle acque reflue provenienti dall'impianto di prima pioggia: la matricola, la lettura a fine anno ed il volume annuo scaricato in fognatura; tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
8. una volta all'anno entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere inviati a Tea Acque Srl i documenti che attestano gli idonei smaltimenti dei materiali di risulta provenienti delle fasi di sedimentazione e disoleazione del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia;
9. il pozzetto fiscale di campionamento dei reflui a valle dell'impianto di trattamento delle acque provenienti dall'autolavaggio, denominato in planimetria "L1", deve essere accessibile e ne deve essere controllata la corretta funzionalità;
10. ogni anno devono essere comunicati a Tea Acque s.r.l. i seguenti dati riferiti al contalitri delle acque reflue provenienti dall'impianto autolavaggio: la matricola, la lettura a fine anno ed il volume annuo scaricato in fognatura; tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
11. una volta all'anno entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere inviati a Tea Acque s.r.l. i documenti che attestano gli idonei smaltimenti dei materiali di risulta provenienti delle fasi di sedimentazione e disoleazione del sistema di trattamento delle acque provenienti dall'autolavaggio;
12. il pozzetto fiscale di campionamento dei reflui a valle dell'impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia, denominato in planimetria "SP6", deve essere accessibile e ne deve essere controllata la corretta funzionalità;
13. ogni anno devono essere comunicati a Tea Acque srl i seguenti dati riferiti al contalitri delle acque reflue provenienti dall'impianto di seconda pioggia: la matricola, la lettura a fine anno ed il volume annuo scaricato in fognatura; tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

14. una volta all'anno entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere inviati a Tea Acque Srl i documenti che attestano gli idonei smaltimenti dei materiali di risulta provenienti delle fasi di sedimentazione e disoleazione del sistema di trattamento delle acque di seconda pioggia;
15. il pozzetto fiscale di campionamento dei reflui a valle del sistema di trattamento in continuo delle acque di dilavamento dei piazzali, denominato in planimetria "R1", deve essere accessibile e ne deve essere controllata la corretta funzionalità;
16. al fine di verificare la qualità del refluo scaricato una volta all'anno deve essere presentato a Tea Acque s.r.l. un certificato di analisi chimica rappresentativo della qualità delle acque reflue scaricate nell'arco dell'anno. Devono essere verificati i seguenti parametri: pH, temperatura, materiali grossolani, SST, BOD5, COD, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, solfati, mercurio, cadmio, nichel, cromo, rame, ferro, piombo, zinco, solventi clorurati, cloruri, idrocarburi totali, solventi aromatici, tensioattivi, grassi e oli vegetali/animali delle acque prelevate al pozzetto fiscale di campionamento;
17. una volta all'anno entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere inviati a Tea Acque Srl i documenti che attestano gli idonei smaltimenti dei materiali di risulta provenienti delle fasi di sedimentazione e disoleazione del sistema di trattamento in continuo delle acque di dilavamento dei piazzali;
18. ogni anno devono essere comunicati a Tea Acque srl i seguenti dati riferiti al contalitri delle acque reflue provenienti dall'impianto di sollevamento generale prima dell'invio in fognatura: la matricola, la lettura a fine anno ed il volume annuo scaricato in fognatura; tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

La tariffa di collettamento e depurazione del refluo industriale autorizzato allo scarico in pubblica fognatura viene determinata in attuazione della Delibera 665/2017 ARERA.

Tea Acque Srl si riserva la facoltà di proporre all'Autorità Competente l'aggiornamento o l'integrazione delle prescrizioni ai sensi delle delibere dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) e in base alle emergenti discipline di settore.

I documenti, i certificati di analisi richiesti e i dati inerenti i volumi scaricati in pubblica fognatura dovranno essere inviati all'indirizzo mail: fognature@teaspa.it

A Tea Acque Srl deve essere garantito in qualsiasi istante l'accesso all'impianto della Ditta, al misuratore di portata dei reflui scaricati e ai dati registrati.

Tea Acque Srl si riserva la possibilità di effettuare direttamente tramite proprio personale operativo le letture dei misuratori installati per la valutazione dei volumi di scarico.
Tea Acque potrà verificare il volume dei reflui immessi in fognatura derivanti dalla vasca di prima pioggia anche con un calcolo indiretto, tenuto conto della piovosità media e della superficie scolante.

Tea Acque Srl si riserva la possibilità di effettuare analisi chimica dei reflui in uscita nei pozzetti di campionamento, per tutte le volte che Tea Acque srl lo riterrà opportuno; i costi di verifica periodica dello scarico, prelievo, analisi e campionamento rientrano all'interno della tariffa calcolata in base alla Delibera sopra citata.

Se le analisi effettuate da Tea Acque srl o presentate dalla ditta non risulteranno conformi ai limiti di tab. 3 dell'allegato 5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per lo scarico in pubblica fognatura, potrà essere revocato il parere favorevole. Tea Acque srl provvederà a motivare idonei pareri affinché l'Autorità competente possa attuare quanto previsto dall'Art. 130 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Direttore Tecnico
Manuela Pedroni

dipvvf.COM-MN.REGISTRO
UFFICIALE.U.0002589.05-03-2018.h.09:02

MOD. PIN 3 - 2014 RINN

Rif. Pratica VV.
1647

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MN
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0002587 del 05/03/2018

L'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO (ART. 5 DPR 151/2011) DOVRA' ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 27.02.2023

...GILI DEL FUOCO DI
Provincia

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO

(art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto BERTOLASI (cognome) IVANA (nome)

domiciliato in Via Taliercio (indirizzo) 3 (n. civico) 46100 (c.a.p.) Mantova (comune)

MN (provincia) 0376 - 412174 (telefono) C.F. B R T V N I 5 4 E 6 6 H 1 2 3 N (codice fiscale della persona fisica)

(fax) – (Indirizzo di posta elettronica) – (Indirizzo di posta elettronica certificata)

nella sua qualità di Legale Rappresentante (qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.))

della Mantova Ambiente SRL (ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.)

con sede in Via Taliercio (indirizzo) 3 (n. civico) 46100 (c.a.p.)

Mantova (comune) MN (provincia) 0376 - 412174 (telefono)

– (fax) – (Indirizzo di posta elettronica) – (Indirizzo di posta elettronica certificata)

responsabile dell'attività sotto specificata,
consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- l' assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato,

con la/e SCIA[1] presentate il _____ (Data presentazione)
il _____ (Data presentazione)
il _____ (Data presentazione)

relative e/o ricomprese all'attività principale di: Impianto gestione rifiuti (tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.))

sita in Strada Soave (Indirizzo) 25 (n. civico) 46100 (c.a.p.)

Mantova (Comune) Mn (provincia) 0376 - 412174 (telefono)

individuata[2] al n./sotto classe/ cat. 12.2.B e comprendente anche le attività di cui ai nn./sottoclasse/cat : 49.1.A 13.2.B 53.1.B

- di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l'attività medesima;
- di aver adempiuto l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore.

X Allega " Asseverazione[3]", a firma di professionista antincendio;

Non allega " Asseverazione[3]", a firma di professionista antincendio, in quanto non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la prescritta caratteristica di resistenza al fuoco;

Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all'art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012:

Sigla del responsabile dell'attività

---

[1] e/o autorizzazione antincendio per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151.

[2] Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012

[3] Asseverazione di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012.

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento[4] n. _____ del _____ intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Mantova ai sensi del DLgs 139/2006 per un **totale** di € 350,00 così distinte:

attività n.	12	2.B (Sottocl./ categoria[5])	€ 150,00
attività n.	49	1.A (Sottocl./ categoria)	€ 50,00
attività n.	13	2.B (Sottocl./ categoria)	€ 100,00
attività n.	53	1.B (Sottocl./ categoria)	€ 50,00
attività n.		(Sottocl./ categoria)	€
attività n.		(Sottocl./ categoria)	€

Ulteriore indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

Cognome _____ Nome _____

indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____ Provincia _____

telefono _____ fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

22.02.2018
Data

Firma

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione dell'attestazione di rinnovo periodico. In alternativa, l'attestazione di rinnovo periodico, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, all'attestazione di rinnovo periodico deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Attestazione, delega il/la sig.

Titolo professionale _____ cognome _____ nome _____

domiciliato in

via - piazza _____

n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____

provincia _____ telefono _____

Data _____ Firma _____

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

4 - In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art 6 , comma 4, dello stesso decreto.

5 - Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012.

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____
addetto incaricato con qualifica di _____, in data __/__/____ a mezzo documento _____
n. _____ rilasciato in data __/__/____ da _____
ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data __/__/____ Firma _____

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

RICEVUTA Dott. Ing. Lodovico LAMBERTINI

Ai sensi dell'art.5 del DPR 151/2011, io sottoscritto _____
addetto incaricato con qualifica di D 10, rilascio ricevuta dell'avvenuto deposito dell'attestazione di rinnovo periodico.
Il Comando Provinciale potrà effettuare i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Si rammenta che le verifiche e la manutenzione di impianti, dispositivi, attrezzature e di altre misure di sicurezza antincendio adottate nell'attività, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti applicabili

Data 5/3/18 Prot. 2587 Firma Dott. Ing. Lodovico LAMBERTINI

Dichiarazione certificazione ISO 14001

Il sottoscritto **BAGNACANI LORENZO** nato a **REGGIO NELL'EMILIA**, il **17 NOVEMBRE 1970**
codice fiscale: **BGNLNZ70S17H223U**

Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr 445/2000, e delle norme specifiche

DICHIARA

Ai fini di cui all'art. 209 del d.lgs. 152/2006, per il rinnovo all'esercizio dell'impianto autorizzato con provvedimento n. PD / 734 (Atto Dirigenziale) del 21/06/2018 rilasciato dalla Provincia di Mantova per l'insediamento sito nel comune di Mantova, Strada Soave n. 25
svolgente attività di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi
di rappresentare, in qualità di legale rappresentante, l'impresa Mantova Ambiente S.r.l.

avente:
- Sede legale nel comune di Mantova,
via G. Taliercio, n. 3;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Mantova n. 02169280209, REA MN - 230075 del 16/11/2006
- Codice fiscale/partita IVA n. 02169280209
- Capitale 227.270,00 €
- Oggetto sociale: "*gestione dei servizi per la raccolta, il trasporto, la trasformazione, il recupero e lo smaltimento di tutti i generi e tipologie di rifiuti*, *… con la gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa*"
- Codice INAIL: 92173986-32
- Codici INPS: 4503948810 e 4503948911
- Contratti collettivi nazionali applicati: Igiene Urbana FISE settore privato (prevalente), Utilitalia Ambiente, Ccnl unico Gas-Acqua e CCNL Funerario

☑ che la medesima impresa opera con Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI-EN ISO 14001:2015 per il sito in comune di Mantova, Strada Soave n. 25
per l'attività di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi
con validità fino al 04 febbraio 2024

☑ che non sono intervenute modifiche di alcun tipo rispetto all'attività autorizzata con il provvedimento PD / 734 del 21/06/2018 e che pertanto nella gestione dell'attività vengono rispettate tutte le previsioni e le prescrizioni del provvedimento stesso e dei relativi allegati tecnici e planimetrie;

☑ di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

☑ di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;

☑ che la stessa impresa è iscritta al Registro delle Imprese al n. REA MN - 230075 (ad eccezione delle imprese individuali);

☑ che la stessa impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la

legislazione straniera;
☑ di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
☑ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
☑ di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;
☑ di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 490/94;
☑ di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
☑ di essere proprietario dell'impianto o di averne la piena disponibilità per la durata minima corrispondente al periodo di validità del certificato di registrazione ISO 14001, maggiorato di 180 giorni più un anno in base a contratto di locazione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 14/07/2016 con protocollo 16071415441634960, con scadenza 31 dicembre 2027 (es. contratto di affitto/di acquisto registrato, etc.);
☑ che in fase di gestione dell'impianto saranno rispettate le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
☑ che le tipologie di rifiuti interessate dall'attività sono le seguenti: rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi
☑ che la capacità massima di stoccaggio istantaneo attualmente autorizzata (PD / 734 del 21/06/2018) è la seguente:
attività R13: 2.223 mc di rifiuti non pericolosi e 184,8 mc di rifiuti pericolosi
attività D15: 415 mc di rifiuti non pericolosi e 62,32 di rifiuti pericolosi;
☑ che al verificarsi di situazioni di emergenza si atterrà ai contenuti del piano di emergenza trasmesso alla Prefettura di Mantova in data 04 marzo 2019
☑ che al termine dell'attività si impegna a dismettere l'impianto secondo i contenuti del piano di dismissione concordato con gli Enti interessati;
☑ che la propria posizione rispetto agli adempimenti in materia di prevenzione incendi è la seguente: rinnovo C.P.I. dipvvf. COM-MN.REGISTRO UFFICIALE.U. prot. 2589 del 05-03-2018 ;
che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'acquisizione del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 209 del d.lgs. 152/06);

Mantova, 24 marzo 2022

Timbro e Firma Firmato digitalmente da: BAGNACANI LORENZO
Data: 24/03/2022 13:17:03

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente; qualora ciò non fosse possibile, deve essere apposta firma autografa da chi la rende e la dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un documento di identità valido

CERTIFICATO

Reg. Numero	11880C-E	Valido da	2021-02-04
Primo rilascio	2008-03-14	Ultima modifica	2021-02-04
Scadenza	2024-02-04	Settore IAF	39-24-35

Certificato del Sistema di Gestione Ambientale

ISO 14001:2015

Si dichiara che il Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione:

MANTOVA AMBIENTE S.r.l.

è conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 per i seguenti prodotti/servizi:

Gestione integrata dei rifiuti attraverso i processi di: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, speciali pericolosi e non, spazzamento strade; gestione piattaforme di stoccaggio e centri di raccolta; gestione operativa e post-operativa discarica di rifiuti non pericolosi (esclusione della post-gestione delle discariche di Monzambano, Magnacavallo e Pieve di Coriano); gestione impianti di selezione e trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi; gestione impianti di compostaggio per il trattamento di rifiuti organici compostabili; intermediazione di rifiuti senza detenzione; gestione del verde e arredo urbano.

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali di Kiwa Cermet Italia. La presente certificazione è stata rilasciata in conformità al regolamento tecnico Accredia RT-09. Il presente certificato è costituito da 1 pagina. Il presente certificato è in supporto al certificato reg. nr. 11880GROUP-E e subordinato alla validità dello stesso.

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kiwa Italia Holding Srl
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwa.it

MANTOVA AMBIENTE S.R.L.
Sede Legale
Via Taliercio, 3 - 46100 Mantova (MN) Italia
Sedi oggetto di certificazione
Dettaglio sedi segue a pag. 2

SGA N° 010D

CERTIFICATO

Reg. Numero	11880C-E	Valido da	2021-02-04
Primo rilascio	2008-03-14	Ultima modifica	2021-02-04
Scadenza	2024-02-04	Settore IAF	39-24-35

Certificato del Sistema di Gestione Ambientale

ISO 14001:2015

MANTOVA AMBIENTE S.r.l.

DETTAGLIO SEDI

- Strada Provinciale, 10 – 46036 loc. Pieve di Coriano - Borgo Mantovano (MN) – *impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali non pericolosi; impianto di compostaggio; piattaforma per la raccolta differenziata di rifiuti urbani.*
- Via Belgiardino – Loc. Villa Cappella – 46040 Ceresara (MN) – *impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali non pericolosi.*
- Strada Bosco Virgiliano, 6 – 46100 Mantova (MN) – *servizio operativo di manutenzione del verde.*
- Strada Soave, 25 – 46100 Mantova (MN) – *impianto di stoccaggio di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, liquidi, ingombranti e frazioni secche; stazione di trasferimento RSU; piattaforma di raccolta differenziata e stoccaggio; officina mezzi pesanti.*
- Mariana Mantovana – Loc. Cascina Olla (MN) – *gestione discarica di rifiuti non pericolosi.*
- Via Visi, 3 – 46100 Mantova (MN) – *centro di raccolta; deposito mezzi e attrezzature.*
- Via Allende, 12/A – 46029 Suzzara (MN) – *uffici; deposito mezzi e attrezzature.*
- Viale della Favorita, 5A/B – 46100 Mantova (MN) – *uffici; officina mezzi leggeri; deposito automezzi.*

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kiwa Italia Holding Srl
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwa.it

SGA N° 010D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
EMISSIONI IN ATMOSFERA - RUMORE

(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **BAGNACANI LORENZO**, nato a **REGGIO NELL'EMILIA**
il **17 NOVEMBRE 1970** e residente nel comune di **REGGIO NELL'EMILIA** prov. **RE**
via **DEGLI AZZARRI** n°**6/6**, C.F. **BGNLNZ70S17H223U**

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

In qualità di **AMMINISTRATORE DELEGATO** e **LEGALE RAPPRESENTANTE** della ditta **MANTOVA AMBIENTE S.R.L.**

DICHIARA

in riferimento all'impianto di gestione rifiuti sito in comune di **MANTOVA**, Strada **SOAVE** n. **25** che:

- in merito alle emissioni in atmosfera, **nulla è cambiato** rispetto a quanto riportato nel provvedimento "Atto Dirigenziale PD / 734 del 21 giugno 2018"
- in merito alla "Matrice rumore", **nulla è cambiato** rispetto a quanto valutato in sede di istruttoria per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. *ex post* e riportato nello specifico provvedimento "Atto Dirigenziale PD / 45 del 15 gennaio 2021" (esclusione dalla procedura di V.I.A.)

Mantova, 24 marzo 2022

Firma digitale
Firmato digitalmente da: BAGNACANI LORENZO
Data: 24/03/2022 13:17:42

Oppure

firma (leggibile)_____

Qualora sia firmata digitalmente non è necessario allegare copia carta d'identità

via Principe Amedeo, 30/32
46100 Mantova
www.provincia.mantova.it

0376/204.741

Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

Servizio Inquinamento e Rifiuti - SIN - AIA

Protocollo N. PEC
Prot.N. GE 2022/0048532

Mantova, data PEC
31/08/2022

Al Legale rappresentante
Ditta MANTOVA AMBIENTE S.r.l.
Via Taliercio, 3
46100 Mantova
mantova.ambiente@legalmail.it

e p.c. Al Sindaco del Comune di Mantova
Via Roma, 39
46100 Mantova
comune.mantova.aoo@legalmail.it

Al Direttore dell'Azienda Speciale
"Ufficio d'Ambito" della
Provincia di Mantova
Piazza Sordello, 43
atomantova@legalmail.it

Al Direttore Dipartimento ARPA di Mantova
Viale Risorgimento, 43
46100 Mantova
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

Al Direttore ATS Val Padana
Dipartimento Prevenzione Medica
Sede Territoriale di Mantova
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Dei Toscani,1
46100 Mantova
protocollo@pec.ats-valpadana.it

Oggetto: Ditta MANTOVA AMBIENTE S.r.l., sede legale in Mantova, Via Taliercio n. 3 - Autorizzazione Unica rilasciata con Atto Dirigenziale n. PD/806 del 21/07/2022, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto, sito in Mantova - Strada Soave n. 25, e delle inerenti operazioni di recupero (R13) e di smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Comunicazione.

Con riferimento alla vostra nota, agli atti provinciali prot. n. 47107 del 19/08/2022, con la quale è stata consegnata la garanzia finanziaria conforme alla D.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461, così come prescritto dall'Atto del Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente n. n. PD/806 del 21/07/2022;

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della garanzia fidejussoria consegnata con prot. 47107 del 19/08/2022: Polizza n. 7552501 del 27/08/2022; emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con Sede in Siena – Piazza Salimbeni 3, C.F., Partita Iva e n.ro iscrizione al registro delle imprese di Siena 0099469526, iscritta all'albo delle Banche al nr. 1030.6, sottoscritta dalla procuratrice speciale Sig. Gasparini Guido nato a Brescia 11/03/1971, e consegnata con nota sottoscritta la Sig. Massimo Mapelli responsabile del Servizio Trattamento e Smaltimento e Lorenzo Bagnacani Amministratore Delegato della Ditta Mantova Ambiente s.r.l., e prestata a fronte dell'autorizzazione citata in oggetto.

Per quanto sopra, Nulla Osta all'esercizio dell'impianto in oggetto, fatto salvo gli eventuali ulteriori adempimenti di legge non disciplinati dall'autorizzazione di cui si tratta.

Con riferimento, inoltre, alla vostra richiesta motivata, pervenuta con nota agli atti prot. n. 48111 del 29/08/2022, inerente la proroga di 60 giorni, per l'invio delle prescrizioni richieste con l'Atto Dirigenziale n. PD/806 del 21/07/2022, si comunica con la presente che i termini per la consegna delle prescrizioni che dovevano essere ottemperate entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto, sono posticipati dalla data del 20/08/2022 alla data del 19/10/2022.

Distinti saluti.

Per il Responsabile P.O. del Servizio
Inquinamento e Rifiuti SIN - AIA
(Dott. Giampaolo Galeazzi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni

Referenti Provinciali per l'istruttoria:
Ing. Nora Pini: tel. 0376/204494 – email nora.pinii@provincia.mantova.it